



***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX ART. 6, D. LGS. 231/01***

versione n.2,

approvata dal CdA in data 29 Luglio 2009

SOMMARIO

Definizioni	6
Parte generale.....	7
1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	8
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica	8
1.2 I soggetti destinatari	8
1.3 Le fattispecie di reato (i c.d. “reati presupposto”).....	9
1.4 Le sanzioni	13
1.4.1 Le sanzioni pecuniarie (artt. 10 e 11 del decreto).....	13
1.4.2 Le sanzioni interdittive (artt. 9, comma 2 e 13 del decreto)	14
1.4.3 La confisca	14
1.4.4 La pubblicazione della sentenza di condanna.....	15
1.5 L’efficace attuazione del modello quale possibile esimente dalla responsabilità	15
2. La struttura organizzativa di arkimedica s.p.a.	16
2.1 L’assemblea.....	20
2.2 Il consiglio di amministrazione	20
2.3 Il collegio sindacale.....	20
2.4 Il dirigente preposto	21
3. L’organizzazione	21
3.1 L’organigramma.....	21
4. L’adozione del modello da parte di arkimedica s.p.a.	22
4.1 Gli obiettivi perseguiti da arkimedica s.p.a. Con l’adozione del modello.....	22
4.1.1 Le fasi di realizzazione del modello	22
4.1.2 Raccolta e analisi della documentazione	22
4.1.3 Identificazione delle attività a rischio.....	23
4.1.4 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio.....	23
4.1.5 Gap analysis	23
4.1.6 Definizione dei protocolli.....	23
4.1.7 Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati.....	24
4.1.8 Redazione e diffusione del modello organizzativo e gestionale.....	24
4.2 La struttura del modello	24
4.3 La finalità del modello	25
4.4 L’adozione del modello e le successive modifiche	26
5. La diffusione del modello e la formazione	27

5.1	La diffusione del modello	27
5.2	La formazione del personale	27
5.2.1	Personale dirigente e con funzioni di rappresentanza	27
5.2.2	Altro personale	27
5.3	L’informativa ai soggetti esterni alla società.....	27
6.	Il sistema sanzionatorio	28
6.1	La funzione, l’autonomia e i principi del sistema sanzionatorio per il personale dipendente....	28
6.1.1.	Il sistema sanzionatorio per i dipendenti.....	29
6.2	La funzione, l’autonomia e i principi del sistema sanzionatorio per i dirigenti	31
6.2.1	Le sanzioni nei confronti dei dirigenti	32
6.3	Le sanzioni nei confronti dei membri del cda, collegio sindacale o comitato esecutivo.....	33
6.4	Le sanzioni nei confronti dei soggetti esterni alla società.....	34
7.	L’organismo di vigilanza (odv)	35
7.1	Individuazione dell’odv.....	35
7.2	I requisiti soggettivi dell’odv e le cause di incompatibilità.....	35
7.3	Le funzioni e i poteri dell’odv.....	37
7.4	I flussi informativi verso l’odv.....	38
7.5	I flussi informativi dall’odv: l’attività di reporting verso il vertice aziendale.....	39
8.	Le verifiche periodiche sulla conformità del modello.....	41
9.	La gestione delle risorse economiche e finanziarie	42
	Parte speciale.....	43
1.	Struttura della parte speciale.....	44
2.	I principi generali.....	46
3.	Le regole generali	48
4.	Le aree di attività a rischio.....	51
	Sezione 1 - Reati contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio.....	54
1.	Le fattispecie di reato.....	54
1.1	I reati contro la pubblica amministrazione	54
1.2	I reati contro il patrimonio	61
2.	Nozione di “pubblica amministrazione”	63
3.	Le aree di attività a rischio di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio.....	66
4.	I principi di riferimento relativi alle procedure specifiche da rispettare nel procedimento di formazione ed attuazione della volontà decisionale nelle aree di attività a rischio rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio	67
4.1	Gestione dei rapporti contrattuali con la p.a.....	67

4.2	Gestione dei rapporti con istituzioni e autorità di vigilanza.....	67
4.3	Gestione delle ispezioni	67
4.4	Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio in genere.....	68
5.	Regole relative alla prevenzione dei reati contro la p.a. Ed il patrimonio	69
5.1	Il sistema di deleghe e procure	69
5.2	I principi di comportamento	69
6.	I controlli dell'odv.....	73
Sezione 2 - Reati societari.....		75
1.	Le fattispecie di reati societari.....	75
2.	Le aree di attività a rischio di commissione dei reati societari	84
3.	I principi di riferimento relativi alle procedure specifiche da rispettare nel procedimento di formazione ed attuazione della volontà decisionale nelle aree di attività a rischio rispetto ai reati societari.....	86
3.1	Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.)....	86
3.2	Predisposizione dei prospetti informativi.....	87
3.3	Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di arkimedica.....	87
3.4	Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive)	88
3.5	Operazioni relative al capitale sociale.....	88
3.6	predisposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse	88
3.7	Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.....	89
4.	Regole relative alla prevenzione dei reati societari	90
4.1	Il sistema in linea generale	90
4.2	I principi di comportamento	90
5.	I controlli dell'odv	93
Sezione 3 - Reati finanziari.....		95
1.	Le fattispecie di reati finanziari	95
2.	Nozione di informazione privilegiata	100
3.	Le aree di attività a rischio di commissione dei reati finanziari	101
4.	I principi di riferimento relativi alle procedure specifiche da rispettare nel procedimento di formazione ed attuazione della volontà decisionale nelle aree di attività a rischio rispetto ai reati finanziari.....	102
4.1	Comunicazione verso l'esterno di informazioni privilegiate (borsa italiana, consob)	102
4.2	Gestione delle informazioni privilegiate.	102

5.	Regole relative alla prevenzione dei reati finanziari.....	103
5.1	Diffusione di informazioni	103
5.2	Operazioni su mercati finanziari	103
6.	I controlli dell'odv	106
Sezione 4 - Reati contro la fede pubblica		108
1.	Le fattispecie di reato contro la fede pubblica.....	108
2.	Le aree di attività a rischio di commissione dei reati contro la fede pubblica.....	112
Sezione 5 - Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.....		114
1.	Le fattispecie di reati di terrorismo.....	114
2.	Le aree di attività a rischio di commissione dei reati di terrorismo	119
Sezione 6 - Reati contro la personalità individuale e contro la vita e l'incolumità individuale		121
1.	Le fattispecie di reato contro la personalità individuale	121
2.	Le aree di attività a rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale	126
Sezione 7 - Reati transnazionali.....		128
1.	Le fattispecie di reati transnazionali	128
2.	Le aree di attività a rischio di commissione dei reati transnazionali	133
Sezione 8 - Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro		135
1.	Le fattispecie di reati in materia di sicurezza sul lavoro	136
2.	Le aree di attività a rischio di commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro.....	137
3.	Regole relative alla prevenzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro	138
3.1	Regole generali	138
3.2.	Principi di comportamento e controllo	139
3.3	Adempimenti richiesti dall'art.30, comma 1, del d. Lgs. 81/08	141
3.4	I controlli dell'odv	141
Sezione 9 - Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....		143
1.	Le fattispecie di reati.....	143
2.	Aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	145
Sezione 10 - Reati informatici		147
1.	Le fattispecie di reati informatici	147
2.	Aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	150

DEFINIZIONI

“Arkimedica” o “Società”: Arkimedica S.p.A., già Alchi S.r.l., con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi, n. 25/A.

“Aree di attività a rischio”: le attività di Arkimedica S.p.A. maggiormente esposte al rischio di commissione di uno o più reati tassativamente previsti dal Decreto.

“CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale dipendente non dirigente e per i dirigenti ed applicati ad entrambe le categorie da parte di Arkimedica S.p.A..

“Decreto”: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successivi interventi legislativi.

“Dipendenti” o **“soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo”**: le persone fisiche che non rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente e che sono legate a Arkimedica S.p.A. da un rapporto di lavoro subordinato.

“Modello”: il Modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/01.

“Organismo di Vigilanza” o **“OdV”**: organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

“Organi sociali”: il Consiglio di Amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio Sindacale di Arkimedica S.p.A., nonché i relativi membri.

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, come da concetto desunto dal codice penale, ai sensi del quale (artt. 357, 358 e 359 c.p.) rientrano in tale categoria: i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio ed i soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità.

“Reati” le fattispecie di reato tassativamente previste dal D. Lgs. 231/01 e da successivi interventi legislativi.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

Con l’emanazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Legislatore ha parzialmente attuato la Legge delega n. 300/2000, che, a sua volta, ha recepito normative sopranazionali, ossia la Convenzione del 26 maggio 1997, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell’Unione Europea, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Detto Decreto (come integrato dal D.M. n. 201 del 2003 e da successivi interventi legislativi) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento **la responsabilità di persone giuridiche, società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica** (qui di seguito, per brevità, semplicemente “enti” o, al singolare, “ente”), per attività illecita derivante dalla commissione di **alcuni reati**, posti in essere a **vantaggio e/o nell’interesse dell’ente**, da parte di:

- **persone fisiche poste in posizione apicale;**
- **persone fisiche sottoposte all’altrui direzione e controllo;**
- **soggetti terzi che operano in nome e/o per conto dell’ente.**

Ciò significa che, in caso di commissione di uno o più reati espressamente previsti dalla legge ad opera di un soggetto appartenente al vertice aziendale, ovvero di un sottoposto, o di un soggetto esterno all’ente, alla responsabilità penale dell’autore materiale del reato, si aggiunge la responsabilità amministrativa dell’ente, se dalla commissione del reato o dei reati l’ente abbia tratto un vantaggio o un interesse.

La responsabilità dell’ente è, invece, esclusa, se la persona fisica ha commesso il reato ad esclusivo vantaggio proprio o di terzi.

L’ente è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio o con il fondo comune e la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella dell’autore del reato.

1.2 I soggetti destinatari

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto, la normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti si applica a:

- **Enti dotati di personalità giuridica**, quali, a titolo esemplificativo, S.p.a., S.r.l., SapA, Cooperative, Associazioni riconosciute, Fondazioni, altri enti privati e pubblici economici.

- **Società e associazioni anche prive di personalità giuridica**, quali, a titolo esemplificativo, S.n.c. e S.a.s. anche irregolari, Associazioni non riconosciute.

Restano, invece, esclusi dalla soggezione alla normativa in esame:

- ✓ le imprese individuali (sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità, *Cass.*, 22.04.2004, n. 18941);
- ✓ lo Stato;
- ✓ le Regioni;
- ✓ le Province;
- ✓ i Comuni;
- ✓ altri enti pubblici non economici;
- ✓ partiti politici;
- ✓ sindacati.

1.3 Le fattispecie di reato (i c.d. “reati presupposto”)

L’insorgenza della responsabilità in capo all’ente non è conseguente alla commissione di qualsiasi reato, bensì di quelli esclusivamente previsti dalla legge.

Allo stato, i c.d. “reati presupposto” sono i seguenti:

a. Reati contro la pubblica Amministrazione

- malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto
- contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 - bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.).

b. Reati contro il patrimonio

- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

c. Reati contro la fede pubblica

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

d. Reati societari

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-bis c.c.).

e. Reati di terrorismo

- tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

f. Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater n.1 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583- bis co. 1-2, c.p.).

g. Reati finanziari

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Tuf e art. 187-bis Tuf);
- manipolazione del mercato (art. 185 Tuf e art. 187-ter Tuf).

h. Reati transnazionali

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. 43/73);
- associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 309/90);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

- reati connessi al traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/98);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si precisa che la commissione dei c.d. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

i. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni gravi e gravissime (art.590 c.p.).

l. Reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego

- ricettazione (art.648 c.p.);
- riciclaggio (art.648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.).

m. Reati informatici

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art..615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quater c.p.);

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quinquies c.p.c);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635 quinquies c.p.);
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491 bis c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

1.4 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto sono le seguenti:

- **sanzione pecuniaria** ; (§ 1.4.1)
- **sanzione interdittiva;** (§ 1.4.2)
- **confisca;** (§ 1.4.3)
- **pubblicazione della sentenza.** (§ 1.4.4)

Principale finalità dell'apparato sanzionatorio e dei suoi peculiari criteri commisurativi è di rendere diseconomiche condotte che perseguano o accettino il rischio della commissione di reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

1.4.1 Le sanzioni pecuniarie (artt. 10 e 11 del Decreto)

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

1.4.2 Le sanzioni interdittive (artt. 9, comma 2 e 13 del Decreto)

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Al riguardo, infatti, tale categoria ricomprende le seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- in caso di profitto di rilevante entità;
- in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Al contrario, nei casi di profitto di irrilevante entità e di reato commesso nel prevalente interesse del soggetto-reo, le sanzioni interdittive non trovano applicazione.

1.4.3 La confisca

È una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.4.4 La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 L'efficace attuazione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità

Un aspetto fondamentale delineato dal Decreto è l'innovativo concetto – per la realtà italiana – di Modello di organizzazione e gestione, idoneo a prevenire i reati elencati nel precedente paragrafo 1.3.

L'importanza di detto documento è notevole, se si considera che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, l'ente non incorre in responsabilità se, tra l'altro, *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

In pratica, il Legislatore ha inteso legare la responsabilità dell'ente alla mancata osservanza di regole di organizzazione, previamente definite, la cui corretta applicazione consente di minimizzare il rischio di commissione del reato; di conseguenza, l'adozione del Modello, pur non essendo imposta *ex lege*, è di indubbia utilità nel prevenire la commissione di reati, nonché la loro reiterazione.

A ciò aggiungasi, inoltre, che il Modello può spiegare la propria efficacia, anche se introdotto successivamente alla commissione del reato. Al riguardo:

- nel caso in cui il **reato sia già stato commesso** ed il Modello non ancora predisposto, se il Modello viene adottato prima del dibattimento di primo grado, lo stesso può concorrere ad evitare all'ente l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17, lett. b), nonché una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12, comma 2, lett. b, e comma 3);
- l'adozione del Modello può avvenire anche **a sentenza di condanna già emessa**, al fine di ottenere la conversione delle sanzioni interdittive *ex art. 78*; a patto che, oltre alla concorrenza delle altre condizioni previste dall'art. 17, se ne documenti l'adozione entro 20 giorni dalla notifica della sentenza.

In definitiva, l'adozione di un Modello, preventiva o successiva alla commissione di un reato da parte della società, può avere ripercussioni sia sull'**an** (cioè sulla concreta applicazione), che sulla **natura** (cioè sulla tipologia) stessa delle sanzioni.

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ARKIMEDICA

S.p.A.

Arkimedica S.r.l. (già Alchi S.r.l.) - con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi, n. 25/A – è stata costituita il 31 ottobre 1996 ed in data 21 aprile 2006 è stata trasformata in Arkimedica S.p.A..

L'attività nel settore medicale e sanitario della Società inizia nel 2002, anno in cui Alchi acquista da due dei propri soci una partecipazione pari circa al 19% del capitale sociale di Cla, società attiva nella produzione e commercializzazione di letti per degenza ospedaliera, arredi per ospedali, per case di riposo e comunità in genere.

A seguito di un processo di acquisizioni ed aumenti di capitale, Arkimedica (nuova denominazione assunta da Alchi) diviene polo aggregante di aziende consolidate nel settore medicale.

La società esercita l'azione di Direzione e coordinamento del Gruppo Arkimedica, compagnia che ad oggi raccoglie numerose realtà aziendali nel settore sanitario e medicale e specializzato nella fornitura di prodotti e servizi integrati legati al mondo dell'assistenza attraverso diverse divisioni:


Divisione contract: fornitura “chiavi in mano” di arredi per strutture ospedaliere e residenziali per anziani;

Divisione care: costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali;

Divisione medical devices: produzione e commercializzazione di dispositivi medici monouso;

Divisione equipment: progettazione, produzione e commercializzazione di impianti per la sterilizzazione farmaceutica e ospedaliera;

L'organigramma qui di seguito rappresenta la fotografia del perimetro societario alla data di approvazione del presente Modello.



Divisione Contract

Il La Divisione Contract, che fa capo alla controllata Cla S.p.A., è specializzata principalmente:

- (i) nella progettazione, produzione, fornitura e installazione di arredi per ospedali, per strutture socio-assistenziali (tra cui, in particolare, le RSA), per cliniche private, case protette, centri alzheimer, centri riabilitativi, scuole d'infanzia e parchi giochi;
- (ii) nella progettazione e realizzazione di sale operatorie e reparti di terapia intensiva;
- (iii) nella realizzazione e commercializzazione di ambulanze e autoveicoli per disabili;
- (iv) nella progettazione, realizzazione e vendita di carrelli specifici per il settore sanitario e ospedaliero;
- (v) produzione e commercializzazione di poltrone per i settori Otorinolaringoiatra (ORL), Podologia e Ginecologia;
- (vi) fornitura alle aziende sanitarie e alle RSA di un sistema di gestione automatico dei farmaci.

Con riferimento alla Divisione Contract, il Gruppo adotta un modello organizzativo generale basato prevalentemente sull'outsourcing della produzione e sulla gestione diretta delle funzioni di acquisto, progettazione, logistica, commerciali e di marketing.

La partecipazione nella società francese Ateliers du Haut Forez, attiva in particolare nella produzione e commercializzazione di arredi per strutture ospedaliere e assistenziali, ha consentito alla Divisione Contract di ampliare la propria presenza commerciale in un mercato strategico come quello francese, sviluppando ulteriori sinergie produttive e commerciali tra la Divisione Contract e la Divisione Equipment già presente Francia.

Divisione Care

Il Gruppo, tramite le società appartenenti alla Divisione Care, si occupa della costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali. Il Gruppo, oltre alle acquisizioni effettuate tramite le controllate, ha elaborato un nuovo modello di sviluppo della Divisione, il cosiddetto “modello federativo” teso a coinvolgere altri operatori professionali del settore, usufruendo delle relazioni instaurate dalla Divisione Contract in tanti anni di attività. Questo modello ha il vantaggio di accelerare il processo di sviluppo e penetrazione in alcune fra le più importanti regioni italiane (Nord-Est), riducendo contemporaneamente i mezzi finanziari richiesti ad Arkimedica, grazie all’apporto di capitale da parte dei soci “federati”, realizzato mediante la costituzione di società controllate, normalmente con una percentuale del 70%. L’impulso che il Gruppo intende dare allo sviluppo del modello federativo è teso anche ad assicurare una redditività costante, in rapporto ai ricavi realizzati dalle singole iniziative, grazie ad un accordo con i soci di minoranza che saranno responsabili della gestione operativa e dei suoi risultati.

La scelta del sistema federativo, come strumento per incrementare ed accelerare il processo di sviluppo della Divisione Care, soprattutto nelle aree più interessanti del Paese, ha rappresentato l’aggregazione di talenti manageriali che nelle varie regioni del nostro Paese hanno saputo dimostrare di avere delle strategie vincenti.

Divisione Medical Devices

Nata nel 1993, DeltaMed S.r.l. è attiva nella produzione e distribuzione di dispositivi medici monouso per: (i) terapie infusionali e somministrazione farmaci, in particolare aghi cannula; (ii) altri prodotti e accessori per aghi cannula; (iii) prodotti customizzati; e (iv) prodotti in tessuto non tessuto (TNT), in particolare camici, telerie e set sterili per sale operatorie e altri prodotti per l’industria.

Nel 1995 DeltaMed dà il via alla produzione e alla commercializzazione dei propri prodotti: nasce DELTA FLO, la prima linea di aghi cannula in FEP di produzione propria. Versatilità, competenza e precisione sono le caratteristiche che contraddistinguono da subito la tecnologia DeltaMed che, con il passare degli anni, matura una forte esperienza nel settore medicale, lavorando scrupolosamente sulla qualità dei prodotti, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista del servizio prestato ai clienti e dell’ambiente in cui opera ogni giorno.

Nel corso del 2007 si è conclusa la fusione per incorporazione in Delta Med di Dirra S.r.l., che si occupa della produzione di teleria a partire dalla materia prima TNT, con anche un apparato di produzione interna di camici.

Divisione Equipment

Icos Impianti Group S.p.A. è attiva dagli anni ’80 nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine per la sterilizzazione e il lavaggio per il settore farmaceutico ed ospedaliero e macchine per la cottura per comunità. Grazie all’acquisizione della Colussi avvenuta nel

2003, Icos si specializza anche nella produzione di macchine per la sterilizzazione ospedaliera e nella produzione e commercializzazione di autoclavi per la sterilizzazione ospedaliera e, in via residuale, nel settore della cottura per comunità; tali prodotti sono tutt'ora commercializzati dal Gruppo attraverso tale marchio.

Alla fine del 2006 il Gruppo, attraverso Icos Impianti Group, ha acquisito il controllo di Nicos Group Inc. (già Nicomac Inc.), società statunitense già operante come distributore dei prodotti della divisione nel mercato americano, al fine di consentire al Gruppo una presenza diretta su tale mercato.

Nel 2007, il Gruppo, attraverso Icos Impianti Group, ha incrementato la propria partecipazione nel capitale sociale di Colussi Icos France S.a.r.l., società attiva nel mercato francese delle forniture ospedaliere rafforzando la presenza del gruppo in Francia.

Oggetto Sociale di Arkimedica

Quanto all'oggetto sociale, sub art. 4 dello statuto sociale, si legge che

“La Società ha per oggetto sociale:

- a) l'assunzione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero, con particolare ma non esclusivo riferimento al settore medicale, sanitario e dell'assistenza alla persona in senso lato;*
- b) l'attività di sviluppo strategico e progettuale e di direzione e coordinamento delle società da essa controllate, la prestazione a tali società e alle società partecipate di assistenza e coordinamento tecnici e/o finanziari e/o commerciali e di servizi in genere, con particolare riferimento all'assistenza alla programmazione economica, amministrativa, organizzativa e commerciale delle società controllate e/o partecipate; il compimento di operazioni finanziarie nell'ambito di società del gruppo di appartenenza, il finanziamento della società cui partecipa anche indirettamente e la conclusione di accordi finanziari per il coordinamento finanziario della attività delle stesse.*

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può ricevere finanziamenti dai soci, nonché effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo; essa può anche prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi.

Rimane comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività qualificate dalla legge come finanziarie.

Rimangono pure escluse tutte le attività relative alla raccolta del risparmio ed ogni altra attività riservata a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate.”.

In linea con la disciplina italiana vigente in materia, organi statutari della Società sono:

2.1 L'Assemblea

Organo deliberativo che, ai sensi di legge e di statuto, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, *ex art.* 2364 c.c., entro 180 (centottanta) giorni.

Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 18 (diciotto) membri, anche tra non soci, nominati dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero; possono essere anche non azionisti, durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti.

Qualora non provveda l'assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente; il Consiglio può nominare, altresì, uno o più VicePresidenti, nonché uno o più Amministratori Delegati con funzione vicarie del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'art. 2381 c.c. ad un Comitato Esecutivo, ovvero ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire Comitati con funzioni e compiti specifici, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento.

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, salve eventuali deleghe conferite, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in via tra loro disgiuntiva, a ciascuno degli Amministratori Delegati.

2.3 Il Collegio Sindacale

Costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, è eletto dall'Assemblea ordinaria. Il Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il controllo contabile è invece affidato dall'assemblea ordinaria ad una Società di revisione.

Nel corso dell'Assemblea dei soci del 21 aprile 2006, l'incarico di revisione contabile obbligatoria del bilancio di esercizio e consolidato sino all'anno 2011, ai sensi del disposto di cui all'art. 159 Testo Unico, è stato conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

Sono di competenza esclusiva del Collegio Sindacale:

- la valutazione dell'adeguatezza e dell'affidabilità del sistema amministrativo-contabile;
- la vigilanza sull'andamento delle operazioni sociali, la richiesta agli amministratori di notizie su operazioni significative e con parti correlate, anche con riferimento a società controllate;
- lo scambio di informazioni con revisori contabili e sui corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e sull'andamento generale dell'attività sociale.

2.4 Il Dirigente Preposto


La legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», ha specificamente disciplinato, tra l'altro, il ruolo, le modalità di nomina e le responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nelle società quotate.

La Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2009, ha deliberato il rinnovo del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari confermando nel ruolo la Dott.ssa Roberta Alberici .

3. L'ORGANIZZAZIONE

3.1 L'organigramma

La struttura organizzativa di Arkimedica viene efficacemente schematizzata e rappresentata dall'organigramma di seguito riportato:



L'organigramma descrive la struttura della Società, tesa a promuoverne lo sviluppo, assumendo congrue e conseguenti responsabilità sotto il profilo commerciale, gestionale e finanziario.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato sono conferiti tutti i poteri di gestione finanziaria sia ordinaria che straordinaria del Gruppo, ivi compresa la stipulazione di contratti di finanziamento di qualsiasi tipo, sino al limite unitario di Euro 5.000.000 per operazione; il coordinamento e il controllo della gestione di tutte le Società del Gruppo e di direzione unitaria della strategia del Gruppo relativamente agli aspetti organizzativo, commerciale, industriale e di marketing; effettuazione di investimenti e disinvestimenti fino all'importo unitario di Euro 1.000.000; tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Al Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato sono conferiti i poteri di gestione delle relazioni con gli Organismi di Vigilanza Consob e Borsa Italiana e con gli investitori istituzionali; di individuazione della strategia di gestione finanziaria straordinaria della società.

4. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ARKIMEDICA S.p.A.

4.1 Gli obiettivi perseguiti da Arkimedica S.p.A. con l'adozione del Modello

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 231/01, Arkimedica ha deciso di dotarsi di un proprio Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto; in particolare, la Società ha deliberato di predisporre un documento contenente un insieme coerente di regole, procedure, disposizioni, che incidono sulla struttura, sul funzionamento dell'ente e sulla sua modalità di rapportarsi all'interno e con i terzi.

Come anticipato, l'adozione del Modello non è obbligatoria; la scelta di Arkimedica è, tuttavia, fondata sulla convinzione che l'efficacia di un idoneo Modello non rilevi solo in virtù della possibilità di esonero dalla responsabilità dell'ente, ma migliori l'efficienza stessa dell'intero sistema societario, determinando, altresì, una maggiore competitività rispetto ai concorrenti.

4.1.1 Le fasi di realizzazione del Modello

Nel corso della realizzazione del proprio Modello, Arkimedica ha svolto un'intensa attività, articolata nelle fasi di seguito descritte:

4.1.2 Raccolta e analisi della documentazione

Nel corso di tale fase, Arkimedica si è concentrata preliminarmente sulla raccolta e, successivamente, sull'analisi della seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto;
- deliberazioni consiliari rilevanti;

- organigramma e funzionigramma;
- ordini di servizio;
- deleghe e procure;
- regolamenti operativi e procedure formalizzate;
- sistema sanzionatorio esistente;
- contrattualistica rilevante.

Tale documentazione, dalla cui analisi non si può prescindere, costituisce, infatti, la piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

4.1.3 Identificazione delle attività a rischio

Tale attività è stata attuata attraverso l'analisi della struttura aziendale, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di commissione di ciascuna ipotesi di reato indicata dalla legge.

Al fine di poter identificare le aree aziendali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono state condotte interviste dirette ai responsabili di ciascuna singola area aziendale ed i risultati delle interviste sono stati documentati con analitiche verbalizzazioni e sintetiche schede descrittive.

A conclusione di tale fase, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emersa la sussistenza di profili di rischio di commissione di ipotesi di reato individuate dalla legge.

4.1.4 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Tale attività ha avuto lo scopo di individuare, tramite interviste dirette ai responsabili delle aree aziendali a rischio, le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato. Anche il risultato di tale attività è stato documentato in schede e/o documenti.

4.1.5 Gap analysis

In seguito all'identificazione ed all'analisi dei presidi al rischio già presenti, Arkimedica si è concentrata proprio sul confronto tra la situazione di rischio e detti presidi con le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/01, al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

4.1.6 Definizione dei protocolli

All'individuazione delle aree aziendali effettivamente a rischio, ha fatto seguito, per ciascuna di esse, la definizione di un protocollo di decisione contenente la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: in sostanza, un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli hanno il compito di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

4.1.7 Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati

Tale individuazione si fonda su un regolamento di spesa che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività aziendale ed assicurare che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

4.1.8 Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale

Nell'ultima fase l'attività di Arkimedica si è concentrata sulla redazione del Modello di organizzazione e gestione, unitamente alla diffusione del documento.

4.2 La Struttura del Modello

Il Modello adottato da Arkimedica è composto di due Parti: **Parte generale** e **Parte speciale**.

Nella Parte generale vengono illustrati le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/01, l'organizzazione della Società, le caratteristiche e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi, l'attività di formazione e di informazione ed il sistema sanzionatorio.

La Parte speciale è suddivisa in tante Sezioni quante sono, allo stato, le categorie di reati presi in considerazione dal Decreto. In ciascuna Sezione vengono descritte le fattispecie di reato, le eventuali aree di attività a rischio di commissione dei reati, i comportamenti da adottare, al fine di evitare la commissione dei reati e i principi su cui si fondano i protocolli e le procedure da seguire nelle aree di attività a rischio di commissione dei reati (che, complessivamente, costituiranno il Codice di Comportamento).

La Parte speciale è dunque divisa nelle seguenti sezioni:

- ✓ **Sezione 1 - Reati contro la P.A. ed il patrimonio;**
- ✓ **Sezione 2 - Reati societari ;**
- ✓ **Sezione 3 - Reati finanziari;**
- ✓ **Sezione 4 - Reati contro la fede pubblica;**
- ✓ **Sezione 5 - Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;**
- ✓ **Sezione 6 - Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale;**
- ✓ **Sezione 7 - Reati transnazionali; Sezione 8 - Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;**

- ✓ Sezione 9 - Reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego;
- ✓ Sezione 10 – Reati informatici.

4.3 La Finalità del Modello

La finalità del presente documento si riscontra nella chiara convinzione di Arkimedica in merito alla stessa funzione del Modello. La Società è ferma nel ritenere che un idoneo Modello di organizzazione e gestione possa sensibilizzare tutti i dipendenti, collaboratori e terzi in genere all'adozione di comportamenti corretti nell'espletamento delle proprie attività, in modo tale da prevenire il rischio di commissione dei reati tassativamente previsti dal Decreto o la loro reiterazione. In particolare, la finalità del Modello è quella di:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale della Società della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla stessa Società nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutto il personale che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, regolamenti, norme di vigilanza, regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la Società si ispira;
- informare tutto il personale della Società dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti e i partner della Società della portata della normativa, nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate da Arkimedica ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui quest'ultima si ispira;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti ed i partners della Società che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, regolamenti, norme di vigilanza, regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societaria cui Arkimedica si ispira.
- informare i collaboratori esterni, i consulenti ed i partner della Società delle gravose sanzioni amministrative applicabili ad Arkimedica nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;

- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali, mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

4.4 L'adozione del Modello e le successive modifiche

Arkimedica ha adottato il Modello con una delibera del CdA, nella quale è stato, altresì, stabilito che l'OdV provveda alla diffusione del Modello ed alla formazione del personale secondo le modalità indicate nel successivo capitolo 5.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'organo dirigente, oltre che dell'adozione è, altresì, incaricato dell'efficace attuazione del Modello; vale a dire che dovrà provvedere alle successive modifiche e/o integrazioni, sentito il parere dell'OdV, il quale può altresì suggerire eventuali varianti migliorative alle quali giunge nell'espletamento della propria attività. In particolare, il CdA dovrà provvedere con delibera all'aggiornamento del Modello in caso di:

- a) variazioni legislative;
- b) creazione di nuove Aree di attività di Arkimedica, le quali dovranno essere preventivamente mappate e, se ritenute a rischio, regolamentate per mezzo di apposite procedure;
- c) cambiamento di regole di comportamento e/o procedure;
- d) modifica di funzioni e poteri dell'OdV;
- e) mutamenti nel sistema sanzionatorio.

5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE

5.1 La diffusione del Modello

Arkimedica si occuperà della diffusione del presente Modello attraverso l'affissione del formato cartaceo in bacheca presso la sede.

Inoltre, al fine di garantire la reale efficacia del Modello, una copia deve essere portata a conoscenza di tutti i Destinatari.

5.2 La formazione del personale

Al fine di perseguire un'ideale sensibilizzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti, Arkimedica, sotto il controllo dell'OdV, si occuperà della formazione nel seguente modo.

5.2.1 Personale Dirigente e con funzioni di rappresentanza

La formazione del personale Dirigente e con funzioni di rappresentanza verrà effettuata, su iniziativa dell'OdV, per mezzo dei seguenti strumenti:

- consegna di una copia del Modello in formato cartaceo o elettronico, del testo del Decreto e di una nota illustrativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, seguita da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto per presa visione e accettazione del contenuto;
- corso di formazione in merito ai contenuti del Decreto e del Modello.

5.2.2 Altro personale

La formazione di altro personale (inteso quale personale non dirigente e senza funzioni di rappresentanza) verrà effettuata, su iniziativa dell'OdV, per mezzo dei seguenti strumenti:

- consegna di una copia del Modello in formato cartaceo o elettronico, del testo del Decreto e di una nota illustrativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, seguita da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto per presa visione e accettazione del contenuto.

5.3 L'informativa ai soggetti esterni alla Società

Arkimedica si dovrà attivare per la promozione del Modello anche nei confronti di *partners* commerciali, collaboratori esterni a vario titolo e soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società ai quali dovrà essere, altresì, distribuito il Modello o un estratto dello stesso.

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Arkimedica illustra qui di seguito i principi ai quali si è ispirata nella elaborazione e redazione del sistema sanzionatorio al fine di conformarsi al D. Lgs 231/01.

6.1 La funzione, l'autonomia e i principi del sistema sanzionatorio per il personale dipendente.

Il sistema sanzionatorio è volto a prevenire e sanzionare, sotto il profilo contrattuale, la commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.Lgs n. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'apertura e esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

1. Legalità: l'art. 6, comma 2, lett. e), del d. lgs. n. 231/01 impone che il modello organizzativo e gestionale debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso; è quindi onere di Arkimedica S.p.A. di: a) predisporre preventivamente un insieme di Regole di Comportamento e procedure inserite nella parte speciale del Modello, che costituiscono il codice di Comportamento di Arkimedica; b) specificare sufficientemente le fattispecie disciplinari e le relative sanzioni;
2. Autonomia: l'eventuale procedimento penale a carico dei dipendenti non comporterà alcun riflesso sulla stabilità del rapporto di lavoro (Cass. 22 ottobre 1998 n. 10521 – Cass. 30 gennaio 2006 n. 2023).
3. Complementarietà: il sistema disciplinare previsto dal Modello Organizzativo e Gestionale è complementare, e non alternativo, sia al sistema disciplinare stabilito dal CCNL vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza a Arkimedica S.p.A.
4. Pubblicità: Arkimedica S.p.A. darà massima e adeguata conoscenza e conoscibilità del Codice di Comportamento e del sistema disciplinare, attraverso innanzitutto la pubblicazione degli stessi in un luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, comma 1, St. Lav.), oltre che con la consegna, a mani e via e-mail, ai singoli lavoratori.
5. Contraddittorio: La garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa pubblicità del Codice di Comportamento, del sistema disciplinare e del Modello Organizzativo e Gestionale, con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti (art. 7, comma 2, St.lav.).
6. Gradualità: le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo la

gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato (Cass. 1696/91 e 4219/91)

7. Tipicità: Tra l'addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza (Cass. 3811/90).
8. Tempestività: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso (art. 7, ultimo comma, St. Lav.).
9. Presunzione di colpa grave: la violazione di una regola di condotta, di un divieto o di una procedura previsti dal Modello costituisce una presunzione relativa di colpa grave (art. 6, comma 2, lett. e, d.lgs. 231/01).
10. Efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, viene prevista la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio o anche solo degli atti preliminari a violare le regole di condotta, i divieti e le procedure (art. 6, comma 2, lett. e, d.lgs. 231/01).

6.1.1. Il sistema sanzionatorio per i dipendenti.

L'osservanza delle procedure e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, II comma, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte essenziale ed integrante.

La violazione da parte dei Dipendenti delle procedure e delle regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

Le violazioni saranno dunque perseguite da Arkimedica S.p.A. incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Il sistema sanzionatorio elaborato da Arkimedica S.p.A. si fonda sui principi desunti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70), sopra descritti e in conformità con il CCNL Commercio ed ad integrazione dello stesso.

In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili sono:

- Biasimo inflitto verbalmente o per iscritto: tale sanzione verrà irrogata ed applicata al dipendente che non rispetti le procedure, le regole di comportamento, nonché qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello;
- Multa per un massimo di quattro (4) ore della normale retribuzione: tale sanzione verrà irrogata ed applicata al dipendente che, non rispettando le procedure, le regole di

comportamento, nonché qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello, abbia causato un danno ad Arkimedica o abbia esposto quest'ultima ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni e/o alla attività del datore e/o abbia esposto se stesso e/o altri dipendenti al rischio di infortuni e/o danni alla salute;

- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni: tale sanzione verrà irrogata ed applicata al dipendente che, anche con condotta omissiva, abbia tenuto una condotta difforme dalle procedure, dalle regole di comportamento, nonché da qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello e diretta in modo univoco al compimento di un reato sanzionato nel D. Lgs 231/01 o alla manomissione di dispositivi di sicurezza o alla attuazione di comportamenti pericolosi per se stesso e/o per gli altri.
- Licenziamento per giusta causa: tale sanzione verrà irrogata ed applicata al dipendente che, anche con condotta omissiva, abbia tenuto una condotta difforme dalle regole di comportamento, nonché da qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello e che con tale condotta possa determinare la concreta applicazione di misure sanzionatorie e/o interdittive ad Arkimedica.

Arkimedica S.p.A. adotterà le sanzioni di cui sopra, in conformità con le garanzie procedurali di cui all'art. 7, L. 300/70, dopo aver contestato l'addebito e, in caso di richiesta, dopo aver sentito il Dipendente a sua difesa, eventualmente assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, decorsi cinque giorni dalla contestazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, il procedimento disciplinare, l'irrogazione e applicazione della sanzione individuata, è di competenza del Presidente, fermo restando il coinvolgimento dell'OdV nella segnalazione dell'infrazione.

La determinazione della sanzione dipende dalla gravità dei casi di inosservanza del Modello.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno comminate in relazione:

- a) all'intenzionalità della condotta e/o del grado di negligenza, imperizia o imprudenza e con riguardo alla prevedibilità dell'evento dannoso;
- b) alla condotta complessiva del lavoratore e con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo (recidiva), nei limiti consentiti dalla legge;
- c) alle mansioni del lavoratore;
- d) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- e) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

6.2 La funzione, l'autonomia e i principi del sistema sanzionatorio per i dirigenti

Il sistema sanzionatorio è volto a prevenire e sanzionare, sotto il profilo contrattuale, la commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.Lgs n. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'apertura e esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

1. Legalità: l'art. 6, comma 2, lett. e), del d. lgs. n. 231/01 impone che il modello organizzativo e gestionale debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso; è quindi onere di Arkimedica S.p.A. di: a) predisporre preventivamente un insieme di Regole di Comportamento e procedure inserite nella parte speciale del Modello, che costituiscono il codice di Comportamento di Arkimedica; b) specificare sufficientemente le fattispecie disciplinari e le relative sanzioni;
2. Autonomia: l'eventuale procedimento penale a carico dei dipendenti non comporterà alcun riflesso sulla stabilità del rapporto di lavoro (Cass. 22 ottobre 1998 n. 10521 – Cass. 30 gennaio 2006 n. 2023).
3. Complementarietà: il sistema disciplinare previsto dal Modello Organizzativo e Gestionale è complementare, e non alternativo, sia al sistema disciplinare stabilito dal CCNL vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza a Arkimedica S.p.A.
4. Pubblicità: Arkimedica S.p.A. darà massima e adeguata conoscenza e conoscibilità del Codice di Comportamento e del sistema disciplinare, attraverso innanzitutto la pubblicazione degli stessi in un luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, comma 1, St. Lav.), oltre che con la consegna, a mani e via e-mail, ai singoli lavoratori.
5. Contraddittorio: La garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa pubblicità del Codice di Comportamento, del sistema disciplinare e del Modello Organizzativo e Gestionale, con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti (art. 7, comma 2, St.lav.).
6. Gradualità: le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato (Cass. 1696/91 e 4219/91)
7. Tipicità: Tra l'addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione

disciplinare dovrà esserci corrispondenza (Cass. 3811/90).

8. Tempestività: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso (art. 7, ultimo comma, St. Lav.).
9. Presunzione di colpa grave: la violazione di una regola di condotta, di un divieto o di una procedura previsti dal Modello costituisce una presunzione relativa di colpa grave (art. 6, comma 2, lett. e, d.lgs. 231/01).
10. Efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, viene prevista la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio o anche solo degli atti preliminari a violare le regole di condotta, i divieti e le procedure (art. 6, comma 2, lett. e, d.lgs. 231/01).

6.2.1 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti

L'osservanza delle procedure e delle regole di comportamento previste da Modello costituisce adempimento, da parte dei Dirigenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte essenziale ed integrante.

La violazione, da parte dei Dirigenti, delle procedure e delle regole di comportamento di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

Le violazioni saranno dunque perseguite da Arkimedica incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Il sistema sanzionatorio elaborato da Arkimedica si fonda sui principi desunti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70).

Resta fermo che, tenuto conto del carattere fiduciario del rapporto di lavoro stesso, a tale categoria di lavoratori non sono applicabili i limiti quantitativi delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 L. 300/70.

In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili sono:

- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni: tale sanzione verrà irrogata ed applicata al Dirigente che non rispetti le procedure o le regole di comportamento, nonché qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 15 giorni: tale sanzione verrà irrogata ed applicata al dirigente, che, non rispettando le procedure, o le regole di comportamento, nonché qualsivoglia disposizione prevista dal

presente Modello; abbia causato un danno a Arkimedica o abbia esposto quest'ultima ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni e/o alla attività del datore e/o abbia esposto se stesso e/o altri dipendenti al rischio di infortuni e/o danni alla salute;

- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 20 giorni e trasferimento: tale sanzione verrà irrogata ed applicata al Dirigente, che, anche con condotta omissiva, abbia tenuto una condotta difforme da quanto previsto dal presente Modello e diretta in modo univoco al compimento di un reato sanzionato nel D. Lgs. 231/01 o alla manomissione di dispositivi di sicurezza o alla attuazione di comportamenti pericolosi per se stesso e/o per gli altri.
- licenziamento per giusta causa: tale sanzione verrà irrogata ed applicata al Dirigente, che, anche con condotta omissiva, abbia tenuto una condotta difforme da quanto previsto dal presente Modello e che con tale condotta possa determinare la concreta applicazione di misure sanzionatorie e/o interdittive a Arkimedica.

Arkimedica adoterà le sanzioni di cui sopra, in conformità con le garanzie procedurali di cui all'art. 7, L. 300/70, dopo aver contestato l'addebito e, in caso di richiesta, dopo aver sentito il Dirigente a sua difesa, decorsi cinque giorni dalla contestazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, il procedimento disciplinare, l'irrogazione e applicazione della sanzione individuata, è di competenza del Consiglio di Amministrazione fermo restando il coinvolgimento dell'OdV nella segnalazione dell'infrazione.

La determinazione della sanzione dipende dalla gravità dei casi di inosservanza del Modello.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno comminate in relazione:

- a) all'intenzionalità della condotta e/o del grado di negligenza, imperizia o imprudenza e con riguardo alla prevedibilità dell'evento dannoso;
- b) alla condotta complessiva del lavoratore e con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo (recidiva), nei limiti consentiti dalla legge;
- c) alle mansioni del lavoratore;
- d) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- e) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

6.3 Le sanzioni nei confronti dei membri del CdA, Collegio Sindacale o Comitato Esecutivo

In caso di violazione, da parte di qualsivoglia membro del CdA, del Collegio Sindacale o del Comitato Esecutivo delle procedure, delle regole di comportamento, nonché di qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello, l'OdV è tenuto ad informare tempestivamente sia l'intero

CdA sia l'intero Collegio Sindacale, i quali prenderanno i più opportuni provvedimenti per l'applicazione delle idonee misure di legge.

6.4 Le sanzioni nei confronti dei soggetti esterni alla Società

In caso di violazione delle procedure, delle regole di comportamento, nonché di qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello da parte di qualsivoglia collaboratore esterno o *partner* commerciale, collaboratore esterno a vario titolo e soggetto esterno che operano in nome e/o per conto della Società, verranno azionate le singole clausole contrattuali, al riguardo predisposte.

Resta salva la richiesta di risarcimento del danno da parte di Arkimedica, in caso di effettivo danno subito, quale, ad esempio l'irrogazione, a seguito del comportamento, di una sanzione da parte della competente Autorità giudiziaria.

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

7.1 Individuazione dell'OdV

L'art. 6 del Decreto individua un'esimente da responsabilità dell'ente, in caso di inflizione di sanzione, se, ai sensi del medesimo art. 6, lett. b), *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Arkimedica, in ottemperanza al suddetto principio, ha optato per la formazione di un organo a composizione collegiale, costituito da almeno tre membri e attualmente composto da:

1. Avv. Paolo Bernardini (Presidente)
2. Dott. Alessandro Galli (Componente)
3. Dott. Alberto Bertani (Componente)

Inoltre, nell'espletamento della propria attività, i componenti dell'OdV potranno avvalersi della collaborazione e del supporto di altre funzioni interne che di volta in volta si rendano necessarie, nonché di specifiche professionalità di consulenti esterni.

Da un punto di vista maggiormente operativo, si sottolinea che l'OdV è dotato di un proprio regolamento, nel rispetto del quale dovrà provvedere all'espletamento delle proprie attività.

Il CdA di Arkimedica nomina, di volta in volta, i membri dell'OdV con delibera opportunamente motivata; sull'organo decisionale incombe, altresì, la costante vigilanza sull'operato dell'OdV, nonché sulla permanenza dei requisiti soggettivi che hanno consentito la nomina dei suoi membri.

I membri dell'OdV restano in carica per tre anni dalla nomina (con possibilità di rinnovo una sola volta) e potranno essere revocati, sempre dal CdA, udito il parere non vincolante del Collegio Sindacale, al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) perdita dei requisiti soggettivi che ne hanno determinato la nomina;
- b) negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento delle attività loro affidate, nonché mancanza di buona fede;
- c) qualsivoglia ulteriore giusta causa.

7.2 I requisiti soggettivi dell'OdV e le cause di incompatibilità

Nella scelta dei vari componenti dell'OdV, Arkimedica dovrà sempre avere riguardo ai seguenti fondamentali requisiti soggettivi:

- **Autonomia ed indipendenza**: l'OdV non deve subire alcun condizionamento nell'espletamento di ogni sua attività, dal momento della nomina al concreto funzionamento quotidiano, né deve essere dotato di compiti operativi, che andrebbero a

compromettere l'obiettività di giudizio al momento della verifica del comportamento dei soggetti interni/esterni all'ente. L'OdV è, inoltre, collocato nella più alta posizione gerarchica, al fine di evitare qualsiasi tipo di soggezione nei confronti della Società, che, inevitabilmente, ne minerebbe l'indipendenza; in particolare, l'OdV di Arkimedica dipende esclusivamente dal CdA e dal Comitato Esecutivo, ai quali si rapporta per ciò che concerne il suo operato.

- **Professionalità ed onorabilità**: intesi innanzitutto come bagaglio di strumenti e tecniche di natura giuridica, aziendalista e di organizzazione, di cui l'OdV nel suo complesso deve essere dotato per svolgere al meglio l'attività ispettiva e di vigilanza. L'Organismo, oltre che capace, dovrà poi essere affidabile e, di conseguenza, costituito da membri onorabili e lontani da ogni posizione di conflittualità.
- **Continuità di azione**: che può essere garantita solo mediante la presenza di un organismo che si dedichi in maniera continuativa alla vigilanza del Modello, al fine di garantirne sempre la massima efficacia, senza tuttavia che, misure quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni ed eventuali relazioni periodiche diventino, spunti per una mera burocratizzazione delle attività dell'OdV.

In sede di nomina, i componenti dell'OdV dovranno, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione attestante l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità. In particolare, i componenti dell'OdV:

- a) non devono essere componenti del CdA di Arkimedica (salvo si tratti di amministratori non esecutivi o indipendenti), né direttori generali dell'ente o della Società di revisione o revisori da questa incaricati;
- b) non devono avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con componenti del CdA di Arkimedica, direttori generali dell'ente o della Società di revisione o con revisori incaricati dalla Società di revisione, né avere dette relazioni tra loro;
- c) non devono avere alcun conflitto di interesse con l'ente, che potrebbe pregiudicare l'indipendenza del proprio operato;
- d) non devono aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di Amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- e) non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, in quanto persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità o in materia di mafia;
- f) non devono essere stati condannati con sentenza anche non irrevocabile a:

- ✓ pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
 - ✓ pena detentiva per aver commesso uno dei reati di cui al precedente paragrafo 1.3;
- g) non devono aver avuto sentenza di patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal precedente paragrafo 1.3.

7.3 Le funzioni e i poteri dell'OdV

L'OdV dovrà essere dotato di tutti i poteri necessari all'efficace svolgimento delle attività di:

- a) vigilanza sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- b) vigilanza sul funzionamento del Modello, accompagnata dalla verifica, nel tempo, della reale idoneità del medesimo a prevenire i reati elencati al precedente paragrafo 1.3;
- c) cura dell'aggiornamento del Modello in caso di integrazione e/o modifica della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, evoluzione del mercato di riferimento o creazione di nuovi settori di attività di Arkimedica.

Inoltre, da un punto di vista maggiormente operativo, sono altresì demandati i seguenti compiti:

➤ per ciò che concerne il Modello:

- a) fornire gli opportuni chiarimenti in merito ai contenuti del Modello al personale dipendente, Dirigente, a soggetti esterni alla Società e, più in generale, a chiunque collabori con Arkimedica e ne faccia richiesta;
- b) promuovere iniziative volte alla diffusione del Modello, alla conoscenza dei suoi contenuti, nonché alla sensibilizzazione del personale in merito alla responsabilità amministrativa degli enti;
- c) in ogni caso raccogliere ed elaborare dati ed informazioni relative al Modello, che dovranno essere conservati secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6.4.

➤ per ciò che concerne il rischio di commissione di uno o più reati tassativamente previsti dal Decreto:

- a) coordinarsi con le varie aree, per ciò che concerne il rispetto delle procedure ed il monitoraggio dei rischi di commissione di reato rilevante;
- b) predisporre un sistema di comunicazione interna, al fine di facilitare la raccolta di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto;

c) tenere costantemente sotto controllo l' idoneità delle soluzioni adottate per il monitoraggio dei rischi e verificare - in caso di violazione delle regole del Modello - l'effettiva attivazione delle soluzioni correttive proposte;

➤ per ciò che concerne le sanzioni:

- a) accertare il rispetto o la violazione delle regole del Modello;
- b) in caso di violazione di qualsivoglia procedura, riferire tempestivamente l'accaduto agli Organi Societari e alle funzioni aziendali competenti, ferma restando la competenza esclusiva degli stessi nell'irrogazione della sanzione.

I membri dell'OdV, come anticipato, al fine di poter adempiere nel miglior modo a tutti i sopracitati doveri, nonché svolgere indipendentemente i loro compiti, dovranno essere dotati di:

- a) specifici poteri di iniziativa e controllo (da esercitarsi nei confronti di tutti i settori dell'ente) che permettano l'accesso, senza alcun tipo di restrizione, alla totalità di informazioni e documenti aziendali. Al riguardo, si precisa che il ricorso a detti poteri, da parte dell'OdV, dovrà avvenire nei limiti dei compiti e delle funzioni che gli sono attribuiti;
- b) adeguate risorse finanziarie, al riguardo, l'OdV, nel report che sottopone annualmente al CdA, dovrà inserire, nella sezione dedicata alle attività per l'esercizio successivo, un apposito paragrafo concernente la previsione di spesa annuale per la propria attività. Resta inteso che il CdA dovrà approvare tale proposta, così come ogni eventuale richiesta per spese straordinarie insorgenti in corso di esercizio;
- c) supporto e collaborazione da parte delle varie strutture aziendali.

7.4 I flussi informativi verso l'OdV

Tutti i soggetti facenti parte dell'organico aziendale e, in taluni casi, anche i terzi (nei limiti e secondo le modalità contrattualmente previsti) sono tenuti a segnalare all'OdV qualsivoglia circostanza che potrebbe determinare l'insorgenza della responsabilità di Arkimedica ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In particolare, le informazioni e i relativi flussi verso l'OdV sono identificati nel seguente modo:

- **informazioni su base periodica tramite canali gerarchico-istituzionali**, aventi ad oggetto:
 - a) verbali delle riunioni del CdA e del Comitato Esecutivo;
 - b) relazioni del Collegio Sindacale;
 - c) procedure;
 - d) regolamenti;
 - e) circolari e Ordini di Servizio emanati dalla Società;

- f) verbali di eventuali ispezioni;
- g) relazioni annuali di self-assessment dei responsabili delle Aree c.d. a rischio.
- **Informazioni su base occasionale tramite canali diretti**, aventi ad oggetto tutte le informazioni utili concernenti il decreto e l'attuazione del Modello Arkimedica ed ottenute in via diretta, vale a dire tramite test di verifica sull'osservanza delle procedure ovvero *inquiry* o accertamenti di altro tipo.
- **Informazioni su base occasionale tramite canali indiretti**, vale a dire ogni segnalazione o "denuncia" spontanea proveniente da dipendenti o soggetti terzi (che collaborano con Arkimedica) ed aventi ad oggetto qualsivoglia informazione relativa all'applicazione del decreto, all'efficacia del Modello nel suo complesso o ad eventuali rischi esistenti. Ogni segnalazione, anche anonima, dovrà avvenire in forma scritta e, a tal fine, viene creata un'apposita casella di posta elettronica (odv@arkimedica.com) alla quale i sopraccitati soggetti potranno indirizzare le proprie segnalazioni. Chi volesse conservare l'anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, alla sede operativa della Società, corrente in Cavriago (RE), via Govi 25. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere ad un'indagine interna. Resta inteso che l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.
- Tutte le informazioni raccolte secondo le sopra indicate modalità dovranno essere conservate in un apposito Registro dell'OdV, unitamente ai verbali delle riunioni e ad ogni altro documento concernente l'espletamento della sua attività.

L'OdV, infine, dovrà essere informato in merito al sistema delle deleghe adottato da Arkimedica, comprese ogni successiva modifica intervenuta rispetto alla documentazione in suo possesso.

7.5 I flussi informativi dall'OdV: l'attività di reporting verso il vertice aziendale

L'OdV è tenuto ad informare periodicamente il vertice aziendale in merito all'espletamento della propria attività.

In particolare l'OdV deve:

- **immediatamente** riferire al Presidente del CdA le segnalazioni c.d. urgenti ricevute e l'accertamento di eventuali profili di rischio di commissione di reato rilevante;
- **semestralmente** trasmettere al CdA, al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale, un report avente ad oggetto i controlli e le verifiche effettuate, nonché il loro esito e le proposte di miglioramento;
- **annualmente** sottoporre un report al CdA per ciò che concerne l'attività svolta, soprattutto in riferimento alla permanenza di un'efficace aderenza del Modello alla realtà di Arkimedica, unitamente ad un piano delle attività previste per l'esercizio successivo.

In ogni caso, resta salvo l'obbligo dell'OdV di riferire al Presidente di Arkimedica, ogniqualvolta questi ne faccia richiesta.

8. LE VERIFICHE PERIODICHE SULLA CONFORMITA' DEL MODELLO

L'OdV, all'inizio di ciascun anno, predisporrà un apposito calendario per la verifica ed il controllo dell'adeguatezza del Modello, cui potranno in seguito aggiungersi, verifiche e controlli "a sorpresa".

Tale attività, che si aggiunge alla caratteristica funzione dell'OdV di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello *ex art. 6 del Decreto*, avrà ad oggetto:

- a) la verifica di atti societari e contratti di maggior rilevanza, con particolare riguardo a quelli negoziati nelle aree c.d. a rischio;
- b) la verifica dell'idoneità delle procedure indicate nel Modello a prevenire la commissione dei reati.

A conclusione dell'attività svolta, l'OdV dovrà documentare il proprio operato in un apposito *report*, recante, altresì, l'insieme delle segnalazioni ricevute, degli eventi considerati rischiosi e dello stato della sensibilizzazione del personale, da sottoporre annualmente al CdA (contestualmente alla relazione annuale predisposta dall'OdV); semestralmente dovrà redigere una relazione più breve sulla medesima attività, da sottoporre al CdA, al Comitato esecutivo e al Collegio Sindacale.

All'OdV, qualora vengano individuate lacune nel Modello, ovvero difetti nella predisposizione delle procedure, è, infine, demandato il compito di suggerire eventuali miglioramenti da apportare alle procedure o azioni da intraprendere al fine di colmare le lacune del Modello.

9. LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (in entrata e in uscita) di Arkimedica sono fondati sui seguenti elementi:

- a) una procedura che definisce i principi generali del processo di conferimento dei poteri di firma e regola le modalità di richiesta, aggiornamento, revoca ed utilizzo dei poteri di firma;
- b) un insieme di procedure che regolano il ciclo finanziario attivo e passivo;
- c) un'organizzazione aziendale fondata sul principio della separazione dei compiti;
- d) un processo di budget per il presidio degli investimenti e dei costi, fondato su specifici meccanismi di autorizzazione e di controllo.

L'Area coordinamento amministrazione e gestione monitora le procedure di trasparenza e di controllo nella formazione di provviste economiche e finanziarie e nei meccanismi di pagamento, onde impedire in ogni modo la creazione dei c.d. "fondi occulti".

PARTE SPECIALE

1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata ai principi generali ed alle regole generali cui deve uniformarsi la condotta degli Organi Sociali, dei dipendenti, dei Dirigenti, dei *Partners* commerciali, dei collaboratori esterni a vario titolo e dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società (qui di seguito, per brevità, semplicemente *Destinatari del Modello*) ed all'individuazione delle aree di attività a rischio; nonché da tante Sezioni quante sono, allo stato, le categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

- ✓ **Sezione 1 - Reati contro la P.A. ed il patrimonio;**
- ✓ **Sezione 2 - Reati societari;**
- ✓ **Sezione 3 - Reati finanziari;**
- ✓ **Sezione 4 - Reati contro la fede pubblica;**
- ✓ **Sezione 5 - Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;**
- ✓ **Sezione 6 - Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale;**
- ✓ **Sezione 7 - Reati transnazionali;**
- ✓ **Sezione 8 - Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul luogo di lavoro;**
- ✓ **Sezione 9 - Reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego;**
- ✓ **Sezione 10 – Reati informatici.**

In ciascuna Sezione vengono descritte:

- le fattispecie di reato;
- le eventuali aree di attività a rischio di commissione dei reati ed il relativo schema riassuntivo a supporto della mappatura effettuata;
- i principi su cui si fondano i protocolli e le procedure da seguire nelle aree di attività a rischio di commissione dei reati;
- i comportamenti da adottare, al fine di evitare la commissione dei reati

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree di attività a rischio e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione della presente Parte Speciale e del modello in generale:

- **Identificazione delle aree di attività a rischio**, attraverso interviste dirette allo scopo di individuare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, la sussistenza o l'insussistenza di rischi di commissione di ciascuna ipotesi di reato indicata dalla legge.

A conclusione di tale fase, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, sono state identificati i profili di rischio di commissione di fattispecie di reato individuate dalla legge.

- **Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio**, tramite interviste dirette ai responsabili delle aree di attività a rischio, allo scopo di individuare le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato.
- **Gap analysis**, in seguito all'identificazione ed all'analisi dei presidi al rischio già presenti, la situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze ed i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/01 al fine di individuare le carenze del sistema esistente e gli interventi idonei a prevenire in concreto le identificate aree di attività a rischio.

2. I PRINCIPI GENERALI

Oltre alle specifiche regole di comportamento che verranno individuate nelle singole Sezioni della presente Parte Speciale, i Destinatari del Modello devono **conformare la condotta della propria attività ai seguenti principi:**

- **correttezza** della gestione delle operazioni, completezza e trasparenza delle relative informazioni, legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione;
- **imparzialità**, ossia prevenire di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali;
- **riservatezza**, ossia mantenere riservati i dati e le informazioni del sistema informativo, nonché tutti gli altri dati, ivi inclusi quelli personali ed aziendali, trattati in esecuzione dell'attività svolta, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

La Società, dal canto suo, si impegna a:

- a. valorizzare le risorse umane, anche attraverso un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali dei dipendenti;
- b. assicurare l'integrità fisica e morale dei dipendenti attraverso, rispettivamente, ambienti di lavoro sicuri e salubri e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- c. evitare qualunque forma di molestia e/o violenza, psicologica, morale e sessuale nonché qualsiasi forma di emarginazione e danneggiamento psicologico e/o morale;
- d. operare nella gestione dell'azienda con criteri di economicità ed efficienza per fornire soluzioni e servizi con un elevato rapporto qualità/costo e conseguire una piena soddisfazione degli utenti;
- e. garantire l'allineamento continuo all'evoluzione tecnologica per conseguire i più elevati standard di qualità e dei servizi/prodotti forniti;
- f. individuare le migliori opportunità offerte dal mercato nazionale e internazionale per realizzare soluzioni/servizi innovativi.

L'azione di Arkimedica è, comunque, sempre e costantemente improntata all'assoluto rispetto della legislazione nazionale, della normativa di settore, della normativa elaborata e predisposta in seno all'Unione Europea, nonché di quella dei Paesi ove eventualmente si troverà ad operare, del presente Modello e delle procedure aziendali. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Arkimedica potrà giustificare comportamenti contrari.

Arkimedica ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per gli azionisti, per coloro che prestano attività lavorativa in Arkimedica, per i clienti e per la comunità nel suo complesso. Pertanto, Arkimedica ha promosso la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche alle procedure di vigilanza.

3. LE REGOLE GENERALI

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

Conflitto di interessi

I Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse i seguenti:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa.

Riservatezza

La politica di privacy a cui si attiene la Società nel trattamento dei dati personali è fondata sui seguenti principi:

PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ

Il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite responsabilità individuate all'interno dell'organizzazione aziendale.

PRINCIPIO DI TRASPARENZA

I dati personali sono raccolti e trattati secondo i principi espressi dalla politica di Privacy adottata dalla Società, che deve essere posta, in qualsiasi momento, a disposizione dell'interessato.

PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DELLA RACCOLTA

I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta.

PRINCIPIO DI FINALITÀ DELL'UTILIZZO

Le finalità del trattamento dei dati personali sono comunicate agli interessati al momento della raccolta. Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati solo previa comunicazione di una nuova informativa all'interessato ed eventuale richiesta di consenso, quando richiesta dalla Legge. In ogni caso i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi senza il preventivo consenso dell'interessato, salvo che la Legge non disponga altrimenti.

PRINCIPIO DI VERIFICABILITÀ E QUALITÀ

I dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo; sono organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato la possibilità di sapere quali suoi dati sono stati raccolti e quali memorizzati, nonché di controllare la qualità e richiederne l'eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento.

PRINCIPIO DI SICUREZZA

I dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

Comunicazioni all'esterno

Le comunicazioni verso l'esterno devono essere effettuate nel rispetto delle leggi e delle regole professionali.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività aziendali.

Tutela dei beni aziendali

Chiunque utilizza beni della Società è tenuto ad operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di € 200,00, purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità - o con attuazione in forma indiretta - per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

4. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Dall'analisi condotta da Arkimedica è emerso che le aree di attività a rischio allo stato attuale riguardano:

- a) le relazioni con la P.A.;
- b) l'eventuale commissione dei reati societari;
- c) l'eventuale commissione dei reati finanziari;
- d) l'eventuale commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro.

Il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, dei reati di terrorismo, dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale, dei reati transnazionali, dei reati di riciclaggio, di ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e dei reati informatici appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In particolare, nella realtà aziendale di Arkimedica le aree di attività a rischio risultano le seguenti:

a) **nei rapporti con la P.A.:**

- gestione dei rapporti contrattuali con la P.A., come definita al paragrafo 2 della Sezione 1 – Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il patrimonio;
- gestione dei rapporti con istituzioni e autorità di vigilanza;
- gestione delle ispezioni;

b) **reati societari:**

- predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- predisposizione dei prospetti informativi;
- gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività d'informativa da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Arkimedica;
- gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno;
- operazioni relative al capitale sociale;
- predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza.

c) **Reati finanziari:**

- Comunicazione verso l'esterno di informazioni privilegiate;

▪ Gestione delle Informazioni Privilegiate.

Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo che evidenzia l'attività di mappatura dei rischi.

FATTISPECIE DI REATO	UNITA' ORGANIZZATIVA COINVOLTA	ATTIVITA' ATTRAVERSO LE QUALI SI PUO' CONFIGURARE IL REATO
Sezione 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO		
- CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO; - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (Ipotesi più gravi)	Tutte le unità organizzative	- Pagamento tramite cassa e piccola cassa a favore di pubblico ufficiale per il conseguimento di un'utilità per l'azienda
- CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO; - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (Ipotesi più gravi)	Tutte le unità organizzative	- Pagamento tramite retribuzione non dovuta
Sezione 2 - REATI SOCIETARI		
- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA', DEI SOCI O DEI CREDITORI	Tutte le unità organizzative	- registrazione dei documenti contabili - rettifiche di poste di bilancio
- AGGIOTAGGIO	Tutte le unità organizzative	- diffusione di notizie false sull'andamento della società.
- OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Tutte le unità organizzative	- omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA.	Tutte le unità organizzative	- esposizione alle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza, di dati non rispondenti al vero.
- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA', DEI SOCI O DEI CREDITORI	Consiglieri	- esposizione in bilancio di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- IMPEDITO CONTROLLO	Consiglieri	- impedimento nello svolgimento di controlli da parte di soci, collegio sindacale e società di revisione.
- INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI	Consiglieri	- restituzione indebita di conferimento
- ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE	Consiglieri	- distribuzione di dividendi che costituiscono fondi non distribuibili
- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE	Consiglieri	- acquisto / sottoscrizioni di azioni causa di lesioni al patrimonio sociale
- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI	Consiglieri	- operazioni sul capitale, causando danni ai creditori
- FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE	Consiglieri	- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale tramite conferimenti in natura o di qualsiasi specie.
- AGGIOTAGGIO	Consiglieri	- diffusione di notizie false sull'andamento della società.
Sezione 3 - REATI FINANZIARI		
- ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO	Tutte le unità organizzative	- acquisto, vendita o compimento di operazioni, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, con utilizzo delle informazioni medesime; - comunicazione di informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; - raccomandazione o induzione sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni sopra indicate

d) Reati in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel documento di valutazione del rischio predisposto ai sensi dell'art.28, comma 2, del d. lgs.81/08 sono stati individuati i rischi a cui i dipendenti di Arkimedica s.p.a. sono esposti durante l'attività lavorativa.

SEZIONE 1

Reati contro la

Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio

SEZIONE 1 - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il patrimonio

1. LE FATTISPECIE DI REATO

1.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale fattispecie criminosa si realizza attraverso la condotta di chi, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (realizzazione di opere o svolgimento di attività di pubblico interesse).

Si precisa che:

- il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva; pertanto, il reato può essere integrato anche con riferimento ad erogazioni già ottenute in passato, che non vengano destinate alle finalità per le quali erano stati erogate.

Casistica:

- Uno o più Destinatari del Modello utilizzano indebitamente (vale a dire per finalità differenti) erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati) ricevute, ad esempio, per assunzioni del personale, per attività di formazione del personale o di ausiliari, per ristrutturazione di immobili o adeguamento della sicurezza.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 64- bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 Euro a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Questo reato si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Si precisa che:

- il reato si consuma all'atto dell'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute; pertanto, a nulla rileva il successivo utilizzo di dette erogazioni.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello percepiscono indebitamente (vale a dire, senza averne diritto) erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati) mediante presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere od omissive.

CONCUSSIONE (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione o dei propri poteri, costringa taluno a procurare o promettere, a lui o ad altri, denaro o altre utilità non dovute.

Si precisa che:

- il reato è proprio, in quanto il novero dei soggetti attivi è ristretto ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, categorie meglio individuate al successivo paragrafo 2;

CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro od altra utilità (vantaggi) o anche solamente ne accetta la promessa, per compiere atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Il secondo comma dell'art. 318 c.p. tratta, invece, della c.d. corruzione (passiva) impropria susseguente, che si caratterizza per il già avvenuto compimento dell'atto di ufficio e per l'incriminazione della sola ricezione del denaro o dell'utilità e non anche dell'accettazione della promessa.

Si precisa che:

- anche in questo caso si tratta di un reato proprio, che può essere commesso oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'amministratore giudiziario, dal commissario governativo o dal curatore fallimentare, qualora la retribuzione venga corrisposta in riferimento al compimento di un determinato atto;

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello contattano pubbliche Amministrazioni in ottica di una possibile preconstituzione di favori o collegamenti;
- uno o più Destinatari del Modello mettono in atto pressioni e/o sollecitazioni in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo o omissivo, favorevoli o sfavorevoli per l'impresa;
- uno o più Destinatari del Modello riconoscono, in modo fittizio, provvigioni o somme o vantaggi di qualsivoglia natura a favore di pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni medesime.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro od altra utilità (vantaggi) o anche solamente ne accetti la promessa, per

omettere o ritardare o aver omesso o ritardato atti del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Si precisa che:

- anche in questo caso il reato è proprio e vale quanto già detto a proposito della fattispecie di cui all'art. 318 c.p..

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello offrono denaro od altre utilità a pubbliche Amministrazioni per l'aggiudicazione di una gara o per l'attenuazione di un processo autorizzativo o ispettivo.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Tale articolo prevede l'inasprimento delle sanzioni con riguardo all'oggetto della corruzione, in particolare qualora si tratti di conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o ancora la stipulazione di contratti nei quali sia coinvolta l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. In tale ultimo caso, è necessario che la P.A. sia parte del contratto in senso sostanziale e che il pubblico ufficiale sia inserito nella medesima struttura amministrativa, mentre a nulla rileva che l'accordo abbia come oggetto l'intervento del funzionario corrotto nella fase di stipulazione di contratti.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui i fatti che integrano corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello, in ipotesi di contenzioso giudiziario, versano un corrispettivo ad un cancelliere del Tribunale al fine di ottenere il deposito di memorie e/o documenti oltre la scadenza del termine fissato dal Giudice e/o dalla normativa vigente e tutto ciò a vantaggio della propria difesa.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro od altra utilità (vantaggi) o anche solamente ne accetti la promessa, per compiere atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Casistica

- Vale quanto detto a proposito delle fattispecie di corruzione per un atto di ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, qualora l'azione sia diretta nei confronti di un soggetto incaricato di un pubblico servizio.

PENE PER IL CORRUTTORE (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Il reato si configura nel caso in cui il privato dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, affinché questi compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai propri doveri di ufficio ovvero per compensarlo del pregresso compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio.

Casistica

- Vale quanto detto a proposito delle fattispecie di corruzione per un atto di ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (322 c. p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico

impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiutino l'indebita offerta di denaro o altra utilità.

Si precisa che:

- si tratta di un reato di mera condotta, che si perfeziona con l'offerta o la promessa dell'utilità ovvero con la sollecitazione della promessa o dazione, le quali non devono essere accettate.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello, al fine di ottenere il rilascio di un'autorizzazione necessaria all'attività di impresa, offrono denaro ad un pubblico ufficiale, il quale rifiuta detta offerta.

PECULATO, CONCUSSIONE CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità Europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Questo articolo prevede che le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Per quanto, invece, riguarda le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, esse si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Casistica

- Vale quanto detto per concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, qualora le richieste siano dirette ai soggetti indicati in questo articolo.

1.2 I reati contro il patrimonio

TRUFFA A DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 640 com. 2°, num. 1 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per sé o altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, forniscono alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello mettono in atto artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello intervengono, senza diritto, su dati contenuti in collegamenti telematici o manipolano la trasmissione di dati alla P.A., ad enti pubblici o ad Autorità di Vigilanza;
- Uno o più Destinatari del Modello, una volta ottenuto il finanziamento da parte della P.A., violano il sistema informatico della medesima, al fine di modificare l'importo del finanziamento ottenuto legittimamente.

2. NOZIONE DI “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Per “**Pubblica Amministrazione**”, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “funzione pubblica”, un “pubblico servizio” o “servizio di pubblica necessità”.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (*Stato, Regioni, ecc.*), amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.*) e giudiziarie (*Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.*).

Per “**pubblico servizio**” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (*es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.*).

Per “**servizio di pubblica necessità**” si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (*avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.*), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un’autorizzazione amministrativa (*rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.*).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di “pubblico ufficiale”, di “incaricato di pubblico servizio” e di “persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357, comma 1 c.p.). Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357, comma 2 c.p.).

Il legislatore ha inteso definire solo la funzione amministrativa (e non anche la funzione legislativa e la funzione giudiziaria) in quanto l’individuazione dei soggetti che la esercitano generalmente crea non poche difficoltà.

Al riguardo, la definizione contenuta nell’art. 357, comma 2 c.p., individua innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa, mediante il ricorso a un criterio formale che fa

riferimento alla natura della disciplina; in particolare è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Non solo, sempre l'art. 357, comma 2 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (e) poteri certificativi.

In base alla giurisprudenza di legittimità, la quale fornisce un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche - sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche - tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997).

Sembra invece pacifico poter escludere dal novero dei pubblici ufficiali, i soggetti che svolgono mansioni meramente preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, segretari amministrativi, geometri, ragionieri e ingegneri, a patto che non formino o manifestino, in specifici casi, la volontà della P.A.).

Di seguito, l'elencazione dei reati connessi alla funzione del pubblico ufficiale (sia in veste di soggetto attivo, che di soggetto passivo del reato):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Art. 358 c.p. – Nozione di incaricato di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Affinché un servizio possa definirsi pubblico è necessario che:

- sia disciplinato da norme di diritto pubblico (criterio positivo);
- non sia caratterizzato dalla presenza di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione (criterio negativo).

Perché l'attività svolta da un privato in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico possa essere intesa quale pubblico servizio è necessario accertare che ogni singola attività svolta nell'ambito di detto rapporto sia soggetta a una disciplina di tipo pubblicistico, non essendo al riguardo sufficiente l'esistenza di un semplice atto autoritativo di investitura del pubblico servizio.

In particolare, la giurisprudenza, al fine di riconoscere il carattere pubblicistico di un ente, ha individuato i seguenti criteri-chiave:

- sotto posizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Pertanto, dalle sopra riportate considerazioni si evince che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni svolte, che devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Trattasi, dunque, di attività di carattere accessorio e strumentale rispetto all'attività pubblica in senso stretto.

Di seguito, l'elencazione dei reati connessi alla figura della persona incaricata di pubblico servizio:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Art. 359 c.p. – Nozione di esercente un servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) *i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*

2) *i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.*

3. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO

Dall'analisi critica delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le aree più specificamente a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il patrimonio, sono le seguenti:

- gestione dei rapporti contrattuali con la P.A., come definita al precedente paragrafo 2;
- gestione dei rapporti con istituzioni e Autorità di Vigilanza;
- gestione delle ispezioni.

FATTISPECIE DI REATO	UNITA' ORGANIZZATIVA COINVOLTA	AREA A RISCHIO	ATTIVITA' ATTRAVERSO LE QUALISI PUO' CONFIGURARE IL REATO
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO			
- CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO; - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ipotesi più gravi)	Tutte le unità organizzative	§ 4.1 - gestione dei rapporti contrattuali con la P.A.; § 4.2 - gestione dei rapporti con istituzioni e Autorità di Vigilanza; § 4.3 - gestione delle ispezioni	Pagamento tramite cassa e piccola cassa a favore di pubblico ufficiale per il conseguimento di un'utilità per l'azienda
- CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO; - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ipotesi più gravi)	Tutte le unità organizzative	§ 4.1 - gestione dei rapporti contrattuali con la P.A.; § 4.2 - gestione dei rapporti con istituzioni e Autorità di Vigilanza; § 4.3 - gestione delle ispezioni	Pagamento tramite retribuzione non dovuta

4. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE PROCEDURE SPECIFICHE DA RISPETTARE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÀ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO RISPETTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO

Ai fini dell'attuazione dei principi e delle regole generali contenuti all'inizio della presente Parte speciale, nonché delle regole di condotta, dei divieti e degli obblighi di astensione previsti nella presente Sezione, i Destinatari del presente Modello devono rispettare le procedure aziendali specifiche che si fondano sui principi qui di seguito descritti in relazione a ciascuna area di attività a rischio.

4.1 Gestione dei rapporti contrattuali con la P.A.

Le procedure aziendali stabiliscono:

1. i principi, i criteri e le disposizioni (che verranno all'uopo dettati dalla Direzione Commerciale) ai quali dovrà uniformarsi la condotta delle funzioni che si occupano della stipulazione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici, a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattativa privata);
2. l'obbligo, incombente sul responsabile del procedimento negoziale, di informare l'OdV, mediante comunicazione interna, dell'inizio di uno dei processi che prevedono il coinvolgimento della P.A., come definita al precedente paragrafo 2.

4.2 Gestione dei rapporti con istituzioni e Autorità di Vigilanza

Le procedure aziendali prevedono:

1. che tutti i dipendenti che intrattengono rapporti con istituzioni e autorità di vigilanza e controllo, oltre che uniformare la propria condotta al rispetto di tutti i principi e le regole indicati nel Modello, sottoscrivano una descrizione delle attività a rischio dagli stessi svolte.

4.3 Gestione delle ispezioni

Le procedure aziendali prevedono:

1. con chiarezza e precisione i soggetti tenuti a partecipare alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative e delle Autorità di Vigilanza e di Controllo quali, a titolo esemplificativo, quelle relative alla L. 626/94 e alle verifiche tributarie;

2. l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV, mediante comunicazione interna da parte della Direzione aziendale interessata, all'inizio di qualsivoglia attività ispettiva;
3. stabiliscano l'obbligo di relazione all'OdV, mediante verbale redatto dalla Direzione a cura della Direzione aziendale interessata, di tutto il procedimento relativo all'ispezione.

4.4 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il patrimonio in genere

Accanto ai principi generali di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si illustrano di seguito i seguenti presidi integrativi:

1. nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione da parte della funzione amministrativa;
2. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenza devono contenere esclusivamente elementi assolutamente veritieri.

5. REGOLE RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA P.A. ED IL PATRIMONIO

Il sistema di deleghe e procure

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- ✓ tutti coloro che intrattengono per conto di Arkimedica rapporti con la P.A., come individuata al precedente paragrafo 2, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- ✓ le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ✓ ogni delega deve definire in modo specifico ed in equivoco i poteri del delegato; nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- ✓ i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- ✓ il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

I principi di comportamento

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, i Destinatari del presente Modello devono:

➤ **attenersi alle seguenti condotte:**

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano contatti e/o rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- b) improntare i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e persone esercenti un servizio di pubblica necessità alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;

c) gestire e verificare costantemente, mediante il controllo da parte dei Responsabili sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi contatto o rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti pubblici sia svolto in modo lecito e regolare. I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

➤ **evitare di:**

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01);
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello;
- c) relazionarsi con la Pubblica Amministrazione quando il soggetto sia portatore di interessi personali, diversi da quelli della Società.

➤ **astenersi:**

- a) dall'usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per la Società;
- b) dal richiedere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni non veritiere e/o di documenti falsi e/o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) dall'usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, ottenuti mediante la presentazione di dichiarazioni non veritiere e/o di documenti falsi e/o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- d) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di somme ai dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di altri Enti Pubblici della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari, a titolo di erogazioni, finanziamenti, contributi per scopi diversi da quelli cui erano originariamente destinati;
- e) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o altri Pubblici Funzionari della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari, allo scopo di:

- vendere beni e servizi alla Pubblica Amministrazione o prestare alla stessa un servizio;
 - ottenere concessioni o licenze dalla Pubblica Amministrazione che, in altro modo, non si sarebbero potute ottenere;
 - ottenere trattamenti privilegiati o di favore da parte della Pubblica Amministrazione;
 - ottenere trattamenti agevolati da parte delle Autorità di Vigilanza e di controllo (Polizia giudiziaria, ecc.);
- f) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- g) dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse (ovvero eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia) comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa in segno di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore (con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di € 200,00) e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o l'immagine della Società; in ogni caso, gli omaggi devono essere appropriati, non contrastare con la normativa e non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. Omaggi di valore superiore devono essere considerati sponsorizzazioni e, come tali, essere trattati secondo le specifiche procedure aziendali;
- h) dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) a un Pubblico Funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ad altri Pubblici Funzionari della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari;
- i) dal porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto internazionale, per realizzare un ingiusto profitto;
- j) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità nei rapporti con Rappresentanti delle Forze Politiche e/o di associazioni portatrici di interesse o loro familiari, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- k) dall'eludere i divieti di cui alle lettere da c) a f) e di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (ad esempio, sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;

- l) dal ricorrere a mezzi di pagamento non previsti dalle procedure aziendali interne e/o da quelle indicate nel Modello, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;
- m) dal sottrarre, alterare e/o manipolare i dati contenuti nel sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e/o arrecando danno a terzi;
- n) dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, regali o altre utilità del valore indicativo superiore ad € 200,00 che possano condizionarne l'attività.

6. I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle aree di attività a rischio, al fine di verificare il rispetto dei principi di comportamento individuati e delle specifiche procedure predisposte.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.

SEZIONE 2

Reati societari

SEZIONE 2 - Reati societari

1. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è da due a sei anni se, nell'ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti

o amministrati dalle società per conto di terzi. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative, che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i Destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e, al contempo, deve essere realizzata nell'interesse o a vantaggio della Società;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate;

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello (Amministratori) espongono nel bilancio dichiarazioni non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi di Arkimedica e nell'intenzione di risollevere le sorti della Società, ma con l'attuazione della loro condotta provocano un danno per i Soci o per i creditori.

FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (art. 2624 c.c.)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Tale reato si configura nell'ipotesi di false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa che:

- si tratta di un reato proprio; pertanto i soli soggetti attivi possono essere i revisori;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri e, al contempo, deve essere realizzata nell'interesse o a vantaggio della Società;

IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti od altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori;

Casistica

- uno o più Destinatari del Modello (Amministratori), mediante azioni od omissioni, impediscono lo svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della società di revisione.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Questo reato si realizza in caso di restituzione, anche simulata, del capitale ai soci ovvero nella liberazione dei medesimi dall'eseguirli, il tutto al di fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale.

Si precisa che:

- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli Amministratori;

Casistica

- il Consiglio di Amministrazione delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Questo reato si configura in due differenti ipotesi; in particolare, qualora si ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; nonché nell'ipotesi in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si precisa che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- si tratta di un reato proprio ed i soggetti attivi coincidono con gli amministratori;
- il reato è ipotizzabile per il settore dell'assistenza sanitaria e prodotti medicali.

Casistica

- Il Consiglio di Amministrazione delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge ad altra riserva obbligatoria.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Tale reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi previsti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da provocare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che:

- qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;
- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori;

Casistica

- Gli Amministratori decidono di procedere all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2357 c.c., 2359-bis ex., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si realizza tramite la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori.

Si precisa che:

- il reato sussiste solo nel caso in cui dall'operazione derivi pregiudizio per i creditori;
- il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima dell'inizio del giudizio;
- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori;

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del Consiglio di Gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma c.c., da parte di Amministratori o Componenti di Consiglio di Gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di citato Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Si precisa che:

- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori e/o i componenti di Consiglio di Gestione.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Tale reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Si precisa che:

- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori ed i soci conferenti.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori provvedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Si fa presente che:

- il reato sussiste unicamente nel caso in cui dalla condotta dei liquidatori derivi un pregiudizio per i creditori;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente i liquidatori.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Tale reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere al fine di formare una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinate anche del socio di maggioranza, predispone e produce documenti alterati o espone dichiarazioni non veritiere.

AGGIOTAGGIO (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Tale reato ha ad oggetto il compimento di una serie di condotte, da chiunque attuate, idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di qualsivoglia artificio, purché idoneo a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello diffondono sul mercato notizie false in grado di alterare il prezzo degli strumenti finanziari.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Questa fattispecie criminosa ha ad oggetto l'attuazione di due differenti condotte: l'esposizione di fatti non rispondenti al vero in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto comunicare, nonché l'attuazione di qualsivoglia ostacolo all'attività delle suddette autorità, anche a mezzo di un comportamento omissivo.

Si precisa che:

- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello comunicano alle Autorità di Vigilanza e di Controllo un'informazione non veritiera, al fine di evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza.

2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI

Dall'analisi critica delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le aree più specificamente a rischio di commissione dei reati societari, sono le seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- predisposizione dei prospetti informativi;
- gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Arkimedica;
- gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno;
- operazioni relative al capitale sociale;
- predisposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza.

FATTISPECIE DI REATO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA A RISCHIO	ATTIVITA' ATTRAVERSO LEQUALI SI PUO' CONFIGURARE IL REATO
REATI SOCIETARI			
- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA', DEI SOCI O DEI CREDITORI	Tutte le unità organizzative	§ 3.1 - Predisposizione e delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; § 3.2 - Predisposizione dei prospetti informativi; § 3.3 - Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile; § 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- AGGIOTAGGIO	Tutte le unità organizzative	§ 3.1 - Predisposizione e delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; § 3.2 - Predisposizione dei prospetti informativi; § 3.3 - Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile; § 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	predisposizione dei prospetti informativi;
- OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Tutte le unità organizzative	§ 3.1 - Predisposizione e delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; § 3.2 - Predisposizione dei prospetti informativi; § 3.3 - Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile; § 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Arkimedica;
- OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA.	Tutte le unità organizzative	§ 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno;

FATTISPECIE DI REATO	UNITA' ORGANIZZATIVA COINVOLTA	AREA A RISCHIO	ATTIVITA' ATTRAVERSO LE QUALI SI PUO' CONFIGURARE IL REATO
REATI SOCIETARI			
- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA', DEI SOCI O DEI CREDITORI	Consiglieri	§ 3.1 - Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; § 3.2 - Predisposizione dei prospetti informativi; § 3.3 - Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile; § 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	operazioni relative al capitale sociale;
- IMPEDITO CONTROLLO	Consiglieri	§ 3.1 - Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; § 3.2 - Predisposizione dei prospetti informativi; § 3.3 - Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile; § 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	predisposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza.
- INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI	Consiglieri	§ 3.1 - Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; § 3.2 - Predisposizione dei prospetti informativi; § 3.3 - Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile; § 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	-restituzione indebita di conferimento
- ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE	Consiglieri	§ 3.1 - Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; § 3.2 - Predisposizione dei prospetti informativi; § 3.3 - Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile; § 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	- distribuzione di dividendi che costituiscono fondi non distribuibili
- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE	Consiglieri	§ 3.1 - Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; § 3.2 - Predisposizione dei prospetti informativi; § 3.3 - Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile; § 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	- acquisto / sottoscrizioni di azioni causa di lesioni al patrimonio sociale
- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI	Consiglieri	§ 3.1 - Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; § 3.2 - Predisposizione dei prospetti informativi; § 3.3 - Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile; § 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	- operazioni sul capitale, causando danni ai creditori
- FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE	Consiglieri	§ 3.1 - Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; § 3.2 - Predisposizione dei prospetti informativi; § 3.3 - Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile; § 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale tramite conferimenti in natura o di qualsiasi specie.
- AGGIOTAGGIO	Consiglieri	§ 3.1 - Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; § 3.2 - Predisposizione dei prospetti informativi; § 3.3 - Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile; § 3.4 - Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno; § 3.5 - Operazioni relative al capitale sociale; § 3.6 - Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	- diffusione di notizie false sull'andamento della società.

3.1 PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE PROCEDURE SPECIFICHE DA RISPETTARE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÀ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO RISPETTO AI REATI SOCIETARI

Ai fini dell'attuazione dei principi e delle regole generali contenuti all'inizio della presente Parte speciale, nonché delle regole di condotta, dei divieti e degli obblighi di astensione previsti nella presente Sezione, i Destinatari del presente Modello devono rispettare le procedure aziendali specifiche che si fondano sui principi qui di seguito descritti in relazione a ciascuna area di attività a rischio.

3.1 Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.)

I suddetti documenti sono redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone la proceduralizzazione formale dei seguenti presidi integrativi:

1. il Responsabile della Direzione Amministrativa competente alla rilevazione dei dati di bilancio ed alla loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio (di seguito il "Responsabile Amministrativo") è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione - convalidata dal proprio organo delegato con poteri esecutivi - attestante:

- I. la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nei bilancio, ovvero negli altri documenti contabili di cui al presente punto 1 oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
 - II. la mancanza di elementi o dati che possano ingenerare il dubbio che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
 - III. la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
 - IV. il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.
2. Il Responsabile Amministrativo cura che la dichiarazione di cui al punto 1. sia:
- I. presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato;
 - II. trasmessa in copia all'OdV della società interessata;
 - III. trasmessa in copia al Responsabile Amministrativo della Società controllante.

Il Responsabile Amministrativo di Arkimedica predispone periodicamente una nota operativa per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché degli altri documenti contabili sopra indicati.

3.2 Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi viene effettuata sulla base di procedure formali che si fondano sui seguenti principi:

- utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate;
- utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

3.3 Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Arkimedica

Nei rapporti tra Arkimedica e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- rispetto della procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, vengono conferiti alla società di revisione, previo parere del Collegio Sindacale;
- è vietato il conferimento a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata;
- l'Assemblea dei soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione.

3.4 Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive)

Relativamente alla gestione delle informazioni aziendali privilegiate sono stabiliti dei principi riguardanti la comunicazione di notizie/dati verso l'esterno al fine di applicare criteri di maggiore trasparenza sia nell'interesse dei piccoli azionisti, sia nei rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci, nonché nel trattamento delle informazioni privilegiate.

3.5 Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

3.6 Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività della società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- I. alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- II. alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (a titolo esemplificativo, bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);

- III. alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza;
- IV. al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;
- alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV.

3.7 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Accanto alle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- la partecipazione dell'OdV alle riunioni assembleari e di Consiglio di Amministrazione mediante apposito invito predisposto dalla Segreteria Societaria; l'OdV valuterà l'utilità della propria partecipazione.

4. REGOLE RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai paragrafi 2 e 3 della presente Parte speciale, nonché al successivo paragrafo 3.2, i Destinatari del presente Modello devono in generale conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* a cui Arkimedica si ispira;
- il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- lo Statuto;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4.2 I principi di comportamento

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal D. Lgs. 231/01, i Destinatari del presente Modello devono:

➤ **attenersi alle seguenti condotte:**

- a) agire, ciascuno secondo la propria funzione, la propria mansione o il proprio incarico, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste;
- b) nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale, mantenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali;
- c) nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire agli Azionisti ed agli Investitori di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, mantenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali;
- d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- e) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno nonché promuovendo la libera e corretta formazione ed assunzione delle decisioni assembleari;
 - f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, nonché le procedure aziendali fondate su tali norme;
 - g) rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
 - h) osservare le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato e vigilare sulla perfetta osservanza delle stesse, collaborando con le Autorità regolatrici del mercato e con le altre Autorità Pubbliche di Vigilanza;
 - i) effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità regolatrici del mercato ed alle altre Autorità Pubbliche di Vigilanza;
 - j) improntare i rapporti con i mass media al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e le politiche della Società ed in conformità con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale;
- **evitare di:**
- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
 - b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
 - c) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello;
- **astenersi:**
- a) dall'abusare delle proprie funzioni e poteri statutariamente previsti;
 - b) dal predisporre e/o comunicare dati falsi, lacunosi o in ogni modo scorretti al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
 - c) dall'alterare e/o comunicare dati falsi, lacunosi o in ogni modo scorretti in relazione alla stesura di eventuali prospetti informativi al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

- d) dall'omettere dati ed informazioni al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- e) dal restituire i conferimenti e/o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- f) dal ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a costituire riserva;
- g) dal ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
- h) dal formare e/o aumentare il capitale sociale in modo fittizio;
- i) dall'effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e dei terzi in genere;
- j) in fase di liquidazione, dal ripartire fra i soci i beni della Società prima del pagamento dei creditori sociali;
- k) dal mantenere condotte, attive e/o omissive, che impediscano od ostacolano l'esercizio regolare delle attività di controllo interno o di revisione sociale;
- l) dal porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere notizie non veritiere al fine di alterare la regolare formazione della volontà assembleare;
- m) dal porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere notizie non veritiere che possano, direttamente o indirettamente, alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari;
- n) dall'espone nella documentazione e nelle comunicazioni destinate alla Autorità di Pubbliche di Vigilanza fatti non rispondenti al vero o occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- o) dall'omettere di effettuare, con dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalla legge e dalla normativa applicabile, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa o specificamente richiesti dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- p) dall'ostacolare il regolare esercizio delle funzioni proprie delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche e soprattutto in sede di ispezione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rifiuti pretestuosi, espressa opposizione, comportamenti ostruzionistici);
- q) dall'utilizzare fondi, percepiti a qualsivoglia titolo o finalità, per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato;
- r) dall'utilizzare mezzi di pagamento non previsti dalle procedure interne aziendali e/o dalla prassi di mercato, salvo previa autorizzazione e presentazione di adeguata documentazione;
- s) dal divulgare ai *mass media* informazioni false o, comunque, non rispondenti al vero.

5. I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sull'attività delle Aree a rischio, al fine di verificare il rispetto dei principi di comportamento individuati e delle specifiche procedure predisposte.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in Aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.

SEZIONE 3

Reati finanziari

SEZIONE 3 - Reati finanziari

1. LE FATTISPECIE DI REATI FINANZIARI

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (art. 184 TUF)

È punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da Euro duecentomila a Euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato, quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)

Il reato consiste nell'utilizzo di informazioni privilegiate, attraverso il compimento, direttamente o indirettamente, di operazioni su strumenti finanziari, la raccomandazione o induzione di altri al compimento di dette operazioni, la comunicazione di informazioni ad altri esorbitando dai propri compiti professionali.

Si precisa che:

- i possibili autori di reato sono individuati con riguardo a chi posseda le informazioni privilegiate sul presupposto della propria qualità di appartenente all'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, nonché in relazione all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione anche pubblica o di un ufficio e:
 - acquisti, vendita o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
 - comunichi tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

- raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni sopra indicate;

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 185 TUF)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro ventimila a Euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il reato consiste nella diffusione, da parte di chiunque, di notizie false, nonché nella realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si precisa che:

- le fattispecie di manipolazione richiamate dalla norma possono essere tra le più varie nel generale quadro delle falsità, simulazioni e artifici, tra le quali, a titolo esemplificativo si richiamano:
 - a. diffusione di informazioni false o fuorvianti;
 - b. transazioni false o fuorvianti;
 - c. operazioni o ordini artificiosi o ingannevoli o comunque connessi con espedienti;
 - d. fissazione dei prezzi;

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello diffondono notizie false circa la strategie aziendali (industriali e finanziarie).
 1. Uno o più Destinatari del Modello diffondono notizie false circa operazioni, ovvero effettuazione di operazioni simulate o altri artifici su mercati regolamentati.

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (art. 187-bis TUF)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro ventimila a Euro tre milioni, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o

compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2, e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate al massimo. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Questo illecito amministrativo ha ad oggetto la medesima condotta prevista per il reato penale. Pertanto, il reato consiste nell'utilizzo di informazioni privilegiate, attraverso il compimento, direttamente o indirettamente, di operazioni su strumenti finanziari, la raccomandazione o induzione di altri al compimento di dette operazioni, la comunicazione di informazioni ad altri esorbitando dai propri compiti professionali.

Si precisa che:

- per le singole considerazioni applicative vale quanto già illustrato a proposito del reato di abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 Tuf.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 187-ter TUF)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro ventimila a Euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni ed ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni ed ordini di compravendita

che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito, quando, per le qualità personali del colpevole, o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Analogamente all'abuso di informazioni privilegiate, pur se con minori coincidenze, tale illecito amministrativo riprende la struttura della corrispondente fattispecie penale di manipolazione del mercato.

Le differenze sono individuabili sotto il profilo dell'elemento soggettivo in quanto il dolo non è più richiesto, nonché in ordine ad una più circostanziata caratterizzazione dell'illecito, che prevede come elementi:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

La più ampia portata dell'illecito amministrativo rispetto a quello penale è, tuttavia, mitigata dalla previsione, al quarto comma dell'articolo 187-ter, di un caso di non punibilità di vasto spettro applicativo: infatti, non può essere assoggettato a sanzione chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi ammesse nel mercato interessato

Si precisa che:

Per le singole considerazioni applicative vale quanto già illustrato a proposito del reato di manipolazione del mercato *ex art. 185 Tuf*.

2. NOZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentino le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- carattere preciso, nel senso che deve trattarsi di informazione inerente ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo della società emittente i titoli);
- specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- non ancora rese pubbliche;
- concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari ("corporate information", relative alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente; ("market information");
- "price sensitive" secondo l'investitore ragionevole, nel senso che, se resa pubblica, l'informazione potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari.

3. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI FINANZIARI

Dall'analisi critica delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le aree più specificamente a rischio di commissione dei reati finanziari sono le seguenti:

- Comunicazione verso l'esterno di informazioni privilegiate;
- Gestione delle Informazioni Privilegiate.

FATTISPECIE DI REATO	UNITA' ORGANIZZATIVA COINVOLTA	AREA A RISCHIO	ATTIVITA' ATTRAVERSO LE QUALI SI PUO' CONFIGURARE IL REATO
REATI FINANZIARI			
- ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	Tutte le unità organizzative coinvolte	§ 4.1 - Comunicazione verso l'esterno di informazioni privilegiate; § 4.2 - Gestione delle Informazioni Privilegiate.	- acquisto, vendita o compimento di operazioni, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, con utilizzo delle informazioni medesime; - comunicazione di informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; - raccomandazione o induzione sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni sopra indicate
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO	Tutte le unità organizzative coinvolte	§ 4.1 - Comunicazione verso l'esterno di informazioni privilegiate; § 4.2 - Gestione delle Informazioni Privilegiate.	- diffusione di informazioni false o fuorvianti; - transazioni false o fuorvianti; - operazioni o ordini artificiosi o ingannevoli o comunque connessi con espedienti; - fissazione dei prezzi;

4. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE PROCEDURE SPECIFICHE DA RISPETTARE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÀ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO RISPETTO AI REATI FINANZIARI

Ai fini dell'attuazione dei principi e delle regole generali contenuti all'inizio della presente Parte speciale, nonché delle regole di condotta, dei divieti e degli obblighi di astensione previsti nella presente Sezione, i Destinatari del presente Modello devono rispettare le procedure aziendali specifiche che si fondano sui principi qui di seguito descritti in relazione a ciascuna area di attività a rischio.

4.1 Comunicazione verso l'esterno di informazioni privilegiate (Borsa Italiana, CONSOB)

4.2 Gestione delle informazioni privilegiate.

La comunicazione verso l'esterno e la Gestione delle informazioni privilegiate, devono rispettare quanto previsto dalla "Procedura per il trattamento delle informazioni rilevanti" approvata da Arkimedica in data 29.6.2006, la quale:

- individua le informazioni privilegiate e i soggetti responsabili della loro gestione;
- disciplina gli obblighi di informativa in capo ad Amministratori e Dirigenti di Arkimedica in caso di possesso di informazioni privilegiate;
- disciplina le modalità di diffusione al pubblico di dichiarazioni ufficiali riguardante Arkimedica nonché ogni rapporto con la stampa, con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali e con gli altri mezzi di comunicazione finalizzati alla divulgazione di documenti e alla diffusione di informazioni su fatti rilevanti riguardanti Arkimedica.

La tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate viene disciplinata dal regolamento Emittenti.

Gli obblighi informativi concernenti le operazioni finanziarie effettuate da persone che, in virtù della posizione ricoperta potrebbero aver accesso a notizie "*price sensitive*" e le eventuali limitazioni inerenti l'effettuazione delle operazioni sono regolamentate dal Codice di Comportamento, approvato da Arkimedica in data 29.11.2005.

5. REGOLE RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI

5.1 Diffusione di informazioni

Al fine di evitare il verificarsi dei reati finanziari previsti dal D. Lgs. 231/01, i Destinatari del presente Modello devono astenersi dal:

- effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito e senza rispettare le procedure in materia;
- rivelare a terzi Informazioni Privilegiate relative ad Arkimedica o relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario quotato (o indirettamente sul suo emittente), che possano influenzare i terzi, dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- diffondere al pubblico valutazioni o notizie su uno strumento finanziario od un emittente senza prima aver verificato, per il tramite di fonti istituzionali autorizzate, l'attendibilità della fonte ed essersi accertati circa il carattere non privilegiato dell'informazione.

5.2 Operazioni su mercati finanziari

I divieti sotto riportati sono rivolti, ove non diversamente specificato, ai Destinatari del Modello coinvolti nel processo decisionale di investimento della Società.

Nell'ambito dell'attività di investimento è comunque espressamente vietato ai Destinatari, direttamente o indirettamente, di:

- agire di concerto o consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;

- impartire ordini di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa e dalle procedure aziendali) e se tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi;
- impartire ordini di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo (le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari di Arkimedica scendano al disotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
- impartire ordini in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario;
- aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;
- aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico;
- operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;

- richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza indicazioni di prezzo, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili e non sia stata preventivamente autorizzata dal responsabile della funzione;
- realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di Informazioni Privilegiate relative alla Società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili;
- realizzare operazioni senza alcuna altra motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario;
- realizzare operazioni che hanno la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato, collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- realizzare operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato, collegato o di uno strumento finanziario convertibile, hanno la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato hanno la finalità di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sono finalizzate ad aumentare il prezzo dello strumento finanziario sottostante rispetto al prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato.

6. I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello) e ferme restando le specifiche attribuzioni di cui al precedente paragrafo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione di reati di Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato, al fine di verificare che la gestione concreta di tali attività avvenga in maniera conforme alle regole e coerente con i principi dettati dal presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

SEZIONE 4

Reati contro la fede pubblica

SEZIONE 4 - Reati contro la fede pubblica

1. LE FATTISPECIE DI REATO CONTRO LA FEDE PUBBLICA

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 Euro a 3.098 Euro; 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Questo reato si realizza tramite:

- a) la formazione integrale di monete che, mediante imitazione da parte di chi non sia autorizzato alla loro produzione, conferisca loro parvenza di genuinità (contraffazione);
- b) la modificazione delle caratteristiche sostanziali o formali della moneta, tramite una serie di operazioni in grado di darle l'apparenza di un valore nominale superiore (alterazione);
- c) l'introduzione nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano di monete provenienti da uno Stato estero, in cui è stata effettuata la falsificazione, anche qualora chi partecipa all'introduzione non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione;
- d) la messa in circolazione, l'acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate.

Si precisa che:

- per la sussistenza del “concerto”, quale elemento di differenziazione rispetto alla meno grave ipotesi prevista dall'art. 455 c.p., è sufficiente un qualsiasi rapporto consapevole tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione;
- ai fini della configurabilità del reato si intende per “corso legale” non soltanto la libera circolazione della moneta accettata come mezzo di pagamento, ma anche una circolazione a carattere più limitato; di conseguenza, la qualità di moneta a corso

legale esiste non solo quando, anche dopo il ritiro, la circolazione di una moneta venga consentita, seppur in maniera ridotta, ma anche quando sussista l'effettiva possibilità che la moneta sia accettata in determinati rapporti.

- I suddetti reati non sono facilmente ipotizzabili per il settore dell'assistenza sanitaria e prodotti medicali, soprattutto per ciò che concerne la contraffazione, l'alterazione.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello (in particolare, un soggetto incaricato o che abbia anche solo la possibilità di maneggiare denaro) mettono in circolazione monete falsificate.

ALTERAZIONE DI MONETE (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Tale ipotesi di reato si configura:

- a) in caso di alterazione di monete genuine il cui valore sia scemato in qualsivoglia maniera;
- b) nell'ipotesi in cui chi, non essendo concorso nella contraffazione, introduca nello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato;
- c) in caso di acquisto o ricezione, al fine della messa in circolazione, di monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Tale condotta criminosa consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto ovvero nella detenzione di monete genuine in qualsivoglia modo contraffatte o alterate, con il fine della messa in circolazione o della spendita.

Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera; mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

Si precisa che:

- il reato non è facilmente ipotizzabile per il settore dell'assistenza sanitaria e prodotti medicali.

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 Euro.

Il reato consiste nella spendita o nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ad opera di un soggetto che le ha ricevute in buona fede.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello, in particolare, un soggetto incaricato o che abbia anche solo la possibilità di maneggiare denaro, mette in circolazione monete falsificate, da lui ricevute in buona fede.

FALSIFICAZIONI DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Il reato consiste nell'attività di contraffazione o alterazione dei valori di bollo, nonché nell'attività di introduzione nel territorio dello Stato, di acquisto, di detenzione o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti. Si fa presente che il reato si consuma una volta compiuta l'attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo ovvero si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti, non essendo richiesto, quale elemento costitutivo del reato, il concreto utilizzo.

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI BOLLO (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 Euro a 1.032 Euro.

Tale ipotesi si concreta in un'attività meramente preparatoria alla contraffazione di valori di bollo e ha ad oggetto la contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta.

FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 Euro a 516 Euro.

Anche in questo caso, la fattispecie si realizza con l'effettuazione delle attività preparatorie alla falsificazione di valori di bollo; in particolare questo reato ha ad oggetto la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 Euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Tale condotta criminosa consiste nel semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione. Si sottolinea che se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello, in particolare, un soggetto incaricato o che abbia anche solo la possibilità di maneggiare denaro, utilizza valori di bolli contraffatti, senza essere incorso nella contraffazione.

2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

In relazione all'attività svolta da Arkimedica e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche, regole di condotta, divieti e obblighi di astensione ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale.

SEZIONE 5

Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

SEZIONE 5 - Reati aventi finalità di terrorismo o everzione dell'ordine democratico

1. LE FATTISPECIE DI REATI DI TERRORISMO

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 270-quater c.p. - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di

intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di everzione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni omicidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione)

Chiunque per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI Art. 302 c.p.(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

In particolare, questi reati si realizzano tramite:

- a) la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione o il finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico;
- b) l'arruolamento di una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;
- c) l'addestramento o l'elargizione di informazioni in merito alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o

pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;

d) l'attentato alla vita o all'incolumità di una persona, per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;

e) il compimento di atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali;

f) il sequestro di una persona, per finalità di terrorismo;

g) l'istigazione pubblica alla commissione di uno o più reati;

h) il compimento di un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati indicati nell'allegato alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (Convenzione per la repressione dell'illecito sequestro di aeromobili – L'Aja, 16 dicembre 1970; Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile - Montreal, 23 settembre 1971; Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979; Convenzione internazionale sulla tutela del materiale nucleare – Vienna, marzo 1980; Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile – Montreal, 24 febbraio 1988; Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima – Roma, 10 marzo 1988;

i) il compimento di un qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, nel caso in cui la finalità di detto atto consiste nell'intimidire una popolazione ovvero obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa;

j) la partecipazione, in qualità di complice, al compimento di uno o più reati indicati sub lettera b) e c);

k) l'organizzazione o la direzione di altre persone, al fine di commettere uno o più reati indicati sub lettera b) e c);

l) la partecipazione intenzionale al compimento di uno o più reati di concerto con un gruppo di persone che agiscono con finalità comune, qualora il contributo sia prestato:

- al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, entrambe dirette alla commissione di uno o più reati indicati sub lettera b) e c);

- con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato rilevante ai sensi della Convenzione

Si sottolinea che è punito anche il semplice tentativo di compimento dei reati sopra riportati.

Casistica

- 1 Uno o più Destinatari del Modello, in modo consapevole, supportano, partecipano, concorrono nel reato commesso da propri contraenti;
- 2 Arkimedica decide di intraprendere attività commerciale in Paesi ospitanti o ritenuti vicini a gruppi terroristici.

2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI TERRORISMO

In relazione all'attività svolta da Arkimedica e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di terrorismo appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche, regole di condotta, divieti e obblighi di astensione ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale.

SEZIONE 6

Reati contro la personalità individuale e contro la vita e l'incolumità individuale

SEZIONE 6 - Reati contro la personalità individuale e contro la vita e l'incolumità individuale

1. LE FATTISPECIE DI REATO CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accantonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

Questo reato si realizza tramite l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero mediante la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accantonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Si precisa che:

- si tratta di reato "permanente"; pertanto, l'assoggettamento deve essere continuativo e caratterizzarsi in una condotta abituale e non in un singolo episodio.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello, in modo consapevole, supportano, partecipano, concorrono nel reato commesso da propri clienti.

PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 Euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

Questo reato ha ad oggetto l'induzione, il favoreggiamento, nonché lo sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Il secondo comma dell'art. 600-*bis* com. 2 c.p. si riferisce, invece, alla condotta criminosa di chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

PORNOGRAFIA MINORILE (art. 600-*ter* c.p.)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 Euro a 258.228 Euro. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'addescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 Euro a 51.645 Euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 Euro a 5.164 Euro.

Il reato consiste nello sfruttamento di minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

Alla medesima pena prevista per lo sfruttamento di minori con finalità di realizzazione o produzione di esibizioni pornografiche, soggiace chi fa commercio di detto materiale pornografico.

DETTENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600-*quater* c.p.)

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-*ter*, consapevolmente si procura o dispone materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 Euro.*

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto si procura ovvero dispone, in modo consapevole, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di persone minori degli anni diciotto.

PORNOGRAFIA VIRTUALE (art. 600- *quater* .1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro.

Tale condotta criminosa consiste nell'organizzazione ovvero nella propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Casistica

- Uno o più Destinatari del modello, in modo consapevole, supportano, partecipano, concorrono nel reato commesso da propri clienti.

TRATTA DI PERSONE (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

In tutti i casi espressamente previsti dall'art. 601 si condanna la condotta di chi, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma dell'art. 600 c.p., induce l'ingresso, il soggiorno o l'uscita o il trasferimento all'interno del territorio dello Stato, nei confronti di una persona che si trovi già nelle condizioni di cui all'art. medesimo.

Si sottolinea che in questo caso la pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se le sopracitate condotte sono dirette allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

Si precisa che:

- in ogni caso, va attentamente considerato il profilo dell'eventuale interesse o vantaggio dell'impresa. In particolare, di difficile individuazione nel quadro di un'impresa Arkimedica è l'esistenza di rapporti di potere-soggezione tali da integrare gli estremi di alcuno dei reati in parola e soprattutto che rapporti di tale genere possano aver luogo nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

Questo reato si perfeziona con la “commercializzazione” (l'articolo si esprime in termini di “alienazione” e “cessione”) di una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, nonché con l'impossessarsi o l'acquistare una persona che si trova nella predetta condizione.

Si sottolinea che, anche in questo caso, la pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se le sopraccitate condotte sono dirette allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Tale reato si perfeziona nella condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche:

- cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (intesa come: clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo);

- provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Si sottolinea che:

- la pena è aumentata di un terzo quando dette pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro;
- le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

In relazione all'attività svolta da Arkimedica e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la personalità individuale appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche, regole di condotta, divieti e obblighi di astensione ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale.

SEZIONE 7

Reati transnazionali

SEZIONE 7 - Reati transnazionali

Il 12 aprile 2006 l'ordinamento Italiano ha recepito la Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006.

1. LE FATTISPECIE DI REATI TRANSNAZIONALI

Art. 3 L. 16 marzo 2006 n. 146

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato, come ad esempio nel caso di spostamento di fondi da uno Stato all'altro.

RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 Euro a 15.493 Euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo.

Tale condotta criminosa ha ad oggetto il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello, omettendo di monitorare un'operazione sospetta, si trovano coinvolti in operazioni di introduzione nel sistema economico di capitali provenienti da attività illecite.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 Euro a 15.493 Euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale condotta criminosa si differenzia da quella prevista per il riciclaggio sul presupposto della finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Si precisa che:

- perché si possa configurare detto reato è necessario che chi impiega il denaro non sia concorso nel reato – base ovvero in quello che ha procurato il denaro stesso;

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello, nell'espletamento delle loro attività, si trovano coinvolti in operazioni di introduzione nel sistema economico di capitali provenienti da attività illecite.

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) (art. 12 D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 - comma 3, comma 3-bis e comma 5)

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493.

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c. bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo

sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 Euro per ogni persona. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493.

Questo reato si configura nel caso in cui taluno compia uno o più atti diretti a procurare l'ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano.

Si precisa che:

- affinché possa configurarsi un concorso nel reato, è necessario che la condotta si risolva in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita perseguita dal cliente.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 377-bis c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale condotta criminosa consiste nell'azione, offensiva o suasiva, diretta a indurre taluno nella falsità in un procedimento penale.

Si precisa che:

- la fattispecie sono poste a tutela del corretto svolgimento delle funzioni di competenza dell'autorità giudiziaria;

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello, con l'intento di evitare i pregiudizi eventualmente derivanti da un procedimento penale in capo a Arkimedica, offrono denaro ad altri soggetti al fine di evitare che questi rendano dichiarazioni sfavorevoli per Arkimedica.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di

contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 Euro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Tale reato si configura nel caso in cui vengano posti in essere uno o più atti diretti ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

Si precisa che:

- la fattispecie sono poste a tutela del corretto svolgimento delle funzioni di competenza dell'autorità giudiziaria;

Reati Associativi

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scórrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne

costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUIRE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (art. 291 T.U. D.P.R. 23.01.1973 n. 43)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (art. 74 T.U. D.P.R. 9.10.1990 n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il

reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

I reati descritti, considerati nell'ambito del D. Lgs. 231/01, sono ascrivibili a casi in cui qualsivoglia Destinatario del Modello faccia parte di un associazione a delinquere nell'interesse di Arkimedica ovvero al fine di procurare un vantaggio a Arkimedica.

Casistica

- Uno o più Destinatari del Modello si trovano ad instaurare rapporti con clienti che perseguono, direttamente o quali prestanome, finalità delle fattispecie descritte, così da agevolarli nel perseguimento dei loro criminosi obiettivi. Al riguardo, si sottolinea che, affinché possa configurarsi un concorso nel reato da parte di uno o più Destinatari del Modello è necessario non solo che la condotta di tali soggetti abbia almeno agevolato il compimento del reato, ma anche che i Destinatari del Modello coinvolti fossero a conoscenza delle finalità illecite perseguite dal Cliente.

2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI TRANSNAZIONALI

In relazione all'attività svolta da Arkimedica e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati transnazionali appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche, regole di condotta, divieti e obblighi di astensione ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale.

SEZIONE 8

Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

SEZIONE 8 - Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La legge 123/07, entrata in vigore il 25.8.2007, ha introdotto, nel novero dei reati rilevanti ai sensi del d. lgs.231/01, i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime.

L'art.30 del decreto attuativo della legge 123/07, il lgs.81/08, c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza", ha disciplinato il contenuto di un modello di organizzazione, gestione e controllo, di prevenzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo quanto segue:

"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11”

1. LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

OMICIDIO COLPOSO (art. 589 codice penale)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (art. 590 codice penale)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mese ad un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000.; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2).

(1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

(2) Comma cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (art. 583 codice penale)

La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1)se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2)se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3)se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1).

La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1)una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2)la perdita di un senso;

3)la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4)la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5)l'aborto della persona offesa (1).

(1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124

2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, le categorie di operazioni e attività a rischio di commissione reato sono quelle individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi (al quale si rinvia), predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/08.

3. REGOLE RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

3.1 Regole generali

La Società si impegna ad assicurare che:

1. tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL;
2. sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
3. siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL;
4. venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
5. le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL;
6. la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di SSL.

La Società definisce anche modalità per:

- individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche;
- analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi di SSL e/o per migliorare l'efficienza e l'efficacia del SGSL.

La Società, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di SSL in linea con i suoi obiettivi e traguardi, dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata.

In particolare:

- evidenzia le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla SSL;
- definisce "chi fa che cosa";
- definisce i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La Società, pertanto, in vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, dichiara di ispirare la propria condotta alle seguenti misure generali di tutela:

- a) la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

j) il controllo sanitario dei lavoratori;

k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

l) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

m) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti per la sicurezza;

n) istruzioni adeguate ai lavoratori;

o) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

p) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;

q) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

r) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

s) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

t) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

3.2. Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti

dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, devono:

attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- b) partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- c) fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
- d) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;
- f) i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

è, inoltre vietato:

- a) utilizzare, nello svolgimento della attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- e) per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà dalla Società.

3.3 Adempimenti richiesti dall'art.30, comma 1, del d. lgs. 81/08

Arkimedica dichiara:

- (a) di avere stabilito interventi programmati per conseguire un ulteriore riduzione dei rischi residui;
- (b) di provvedere a monitorare mensilmente tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza;
- (c) di avere attivato una sorveglianza sanitaria con protocollo redatto dal medico competente;
- (d) di avere effettuato incontri di formazione ed informazione;
- (e) di avere adottato tutte le procedure di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro;
- (f) di avere acquisito tutti i documenti e le certificazioni obbligatorie di legge;
- (g) di effettuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

3.4 I controlli dell'odv

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello) e ferme restando le specifiche attribuzioni di cui al precedente paragrafo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione di reati in materia Antifortunistica, al fine di verificare che la gestione concreta di tali attività avvenga in maniera conforme alle regole e coerente con i principi dettati dal presente Modello.

SEZIONE 9

***Reati di riciclaggio,
ricettazione e reimpiego***

SEZIONE 9 - Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. LE FATTISPECIE DI REATI

RICETTAZIONE (art. 648 codice penale)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per *acquisto* dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine *ricevere* starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *occultamento* dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'*intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi.

Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisiti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

RICICLAGGIO (art. 648-bis codice penale)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il *trasferimento* consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le *operazioni* idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario. Il terzo comma dell'articolo in esame richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. già esaminato.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter del codice penale).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già complice del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita *in attività economiche o finanziarie*.

Impiegare è sinonimo di *usare comunque*, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà *investire*. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto. I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario. Anche nell'art. 648-ter si rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

In relazione all'attività svolta dalla Società e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati in materia di riciclaggio, ricettazione e reimpiego appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche, regole di condotta, divieti e obblighi di astensione ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale.

SEZIONE 10

Reati informatici

SEZIONE 10 - Reati Informatici

1. LE FATTISPECIE DI REATI INFORMATICI

DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS C.P.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei

all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615-QUINQUIES C.P.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUIES C.P.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUIES C.P.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUIES C.P.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

In relazione all'attività svolta dalla Società e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati informatici appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche, regole di condotta, divieti e obblighi di astensione ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale.

- fine del documento -